

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

400^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 12 GIUGNO 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	GIUSTINELLI (PCI)	Pag. 32
DISEGNI DI LEGGE		* MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità	33
Seguito della discussione:		* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	38
«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e so- stanze psicotrope, prevenzione, cura e ri- abilitazione dei relativi stati di tossicodipen- denza» (1509-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Rela- zione orale):		BOCHICCHIO SCHELOTTO (PCI)	40
CONDORELLI (DC), relatore	4	ONGARO BASAGLIA (Sin. Ind.)	41
CASOLI (PSI), relatore	12, 43	* MISSERVILLE (MSI-DN)	41
JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali	18, 43	* ALBERTI (Sin. Ind.)	44
* CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	24	* ZUFFA (PCI)	44
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'inter- no	28	Verifica del numero legale	45
		ALLEGATO	
		DISEGNI DI LEGGE	
		Assegnazione	46
		<hr/>	
		N. B. - L'asterisco indica che il testo del discor- so non è stato restituito corretto dall'oratore	

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 7 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bo, Brina, Callari Galli, Covello, De Vito, Diana, Donato, Duò, Evangelisti, Falcucci, Fassino, Forte, Galeotti, Gallo, Garofalo, Giacometti, Grassi Bertazzi, Innamorato, Leone, Mesoraca, Micolini, Pinto, Saporito, Vercesi, Vettori, Visentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Beorchia, Lombardi, Margheri, Rastrelli e Riz, ad Ottawa, ai lavori della 7ª Conferenza parlamentare e scientifica, promossa dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dalla Camera dei Comuni canadese; Cappuzzo, negli Stati Uniti, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bisso e Ulianich, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981; Parisi, ad Ottawa e Stoccolma, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1509-B.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale. Procediamo quindi con le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Condorelli.

CONDORELLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ieri mi sarei aspettato dal dibattito una attenzione maggiore alle modifiche che la Camera ha apportato al disegno di legge al nostro esame. Come era prevedibile, invece, la discussione si è estesa all'impianto ideologico della legge e, poichè come maggioranza siamo stati accusati di arroganza, oggi vorrei, con umiltà ma con convinzione, tentare di spiegare le ragioni per le quali i due relatori sono convinti che il disegno di legge varato dal Senato abbia subito un sensibile miglioramento tecnico da parte della Camera dei deputati. Certo diverse decisioni avremmo potuto prenderle anche noi al Senato, ma negli ultimi convulsi giorni di discussione il clima non era dei più sereni, come capita spesso quando si esaminano leggi così complesse, per cui non vi è stata la possibilità di fare di più. Noi della maggioranza, comunque, eravamo tutti convinti che la Camera dei deputati avrebbe potuto portare un contributo di riflessione e di miglioramento al disegno di legge varato dal Senato.

Per la verità, stante l'attuale situazione del paese e lo spettro dei possibili provvedimenti da adottare nel merito, a me sembra che il disegno di legge al nostro esame rappresenti la migliore normativa possibile. Ovviamente ciò non esclude che in un futuro anche prossimo si possano apportare dei miglioramenti; tutti abbiamo detto che in una materia così complessa è necessario il monitoraggio che questa legge prevede e che il Parlamento controlli attentamente l'applicazione del provvedimento, affinché al momento opportuno, o per iniziativa parlamentare o per iniziativa governativa, si corra ai ripari, modificando le parti che non si dovessero dimostrare efficaci o eventualmente cambiando in modo radicale la stessa impostazione del provvedimento.

Prenderò in esame alcune considerazioni espresse dai colleghi intervenuti in un dibattito che è risultato, a mio parere, molto apprezzabile. Vorrei fare una riflessione in primo luogo sul problema dell'alcoolismo. La Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimere dal testo la norma che all'articolo 1 prevedeva che il Presidente del Consiglio fosse autorizzato a promuovere una campagna pubblicitaria contro l'alcoolismo. I motivi di tale soppressione sono di natura tecnica e non credo che questa decisione debba provocare particolare scandalo. Vorrei anzi chiedere a tutti i giuristi presenti in quest'Aula cosa vieti al Presidente del Consiglio di promuovere una campagna pubblicitaria contro l'alcool anche in assenza di una specifica norma approvata dal Parlamento.

SALVATO. Allora dovremmo chiederle perchè non lo ha fatto finora.

CONDORELLI, *relatore*. Si tratta comunque di un'iniziativa che il Presidente del Consiglio ed il Ministro della sanità possono prendere in ogni momento. Semmai il Parlamento potrebbe sollecitare l'iniziativa

del Governo usando gli opportuni strumenti a sua disposizione, come ad esempio le mozioni. Credo che gli strumenti esistano e non ritengo necessario approvare una norma di legge *ad hoc* per promuovere campagne di questo tipo. Sono affermazioni che faccio con convinzione perchè sono tra coloro che, dissociandosi dalla maggioranza, hanno votato a favore della norma in questione nel corso della nostra prima lettura.

SALVATO. Sarebbe necessaria un po' più di serietà, senatore Condorelli; andrebbe approvato il divieto di pubblicità degli alcoolici.

CONDORELLI, *relatore*. Quello riguardava i superalcoolici.

Penso, ad ogni modo, che sia necessario riesaminare con molta serenità la materia in un provvedimento specifico. A tale proposito vorrei ricordare alla senatrice Salvato che la Commissione sanità del Senato ha cercato di discutere il disegno di legge contro l'alcoolismo e che l'opposizione venne proprio dal Gruppo comunista, dal senatore Berlinguer e dagli altri senatori comunisti. Saremmo potuti andare avanti nell'esame di questo provvedimento se non si fosse verificato un errore di coordinamento con i lavori della Camera dei deputati che aveva già esaurito la discussione dello stesso disegno di legge. Solo per questo abbiamo dovuto rinunciare alla discussione del provvedimento contro l'alcoolismo, anche se ci auguriamo che la Camera possa approvarlo in tempi brevi.

La discussione ha nuovamente affrontato le cause del fallimento nella legge n. 685. A tale proposito sono state fatte alcune affermazioni vere ed altre che sono opinabili. La materia è stata affrontata in modo particolare dal senatore Onorato, il quale ha richiamato all'attenzione alcune cause (spero di avere interpretato il suo pensiero in modo corretto, non avendo avuto la possibilità di rileggere il resoconto dei nostri lavori e dovendo affidarmi ad appunti). La prima causa è stata individuata nell'assenza di copertura amministrativa alla legge n. 685. Su questo siamo d'accordo, tanto è vero che siamo chiamati a novellare proprio quella legge. In secondo luogo, il senatore Onorato ha detto che la legge non è stata attuata interamente; il senatore Onorato diceva che siamo «in mezzo al guado».

Ora ciò è anche vero, ma è proprio per questo che noi abbiamo bisogno di modificare la legge. Infatti, se la legge del 1975 non è stata applicata interamente, vi debbono essere delle ragioni. Dobbiamo porci questo problema. Alcune delle ragioni sono legate al primo punto, cioè alle carenze di carattere amministrativo, alla mancanza di copertura finanziaria, però vi sono anche delle ragioni ben più profonde.

Ciò che mi ha sorpreso è l'affermazione secondo cui la legge non avrebbe funzionato perchè proibizionista; su questo, senatore Onorato, non sono d'accordo perchè il nostro è il paese più antiproibizionista del mondo, tanto è vero che chiunque usi droga anche in pubblico o in televisione non è punito. Ci si può drogare nei cortei, si può fare quel che si vuole, soprattutto in forza dell'articolo 80.

Ad onor del vero, proprio per giustificare i legislatori del 1975, bisogna dire che essi non vollero fare una legge permissiva - neanche per sogno! - perchè è vero che esiste l'articolo 80 sulla non punibilità

del tossicodipendente, però vi è una norma assai più severa, quella riguardante la terapia coatta, che non è stata applicata dalla magistratura per i tossicodipendenti sorpresi dalle forze di pubblica sicurezza con la «modica quantità». Per quale motivo? Non voglio ora fare qui un «*j'accuse*» alla magistratura – per l'amor di Dio! Non avrei alcun titolo per farlo – ma ritengo che, probabilmente per ragioni anche di ordine scientifico, questo approccio alla terapia coatta sia difficile. Mi sono voluto aggiornare su questa materia concernente l'applicazione delle terapie coatte in vari paesi del mondo e ho letto le discussioni che ci sono state al riguardo: il 50 per cento dei ricercatori afferma la validità della cura coatta, mentre il restante 50 per cento la nega. Personalmente sarei più portato a negarla proprio come tipo di approccio per la mentalità di medico; infatti ritengo che sempre, nel somministrare una terapia, vi debba essere un dialogo tra medico e paziente, altrimenti la terapia è destinata al fallimento. Quindi, è necessaria una certa disponibilità da parte del paziente. È vero anche che ci troviamo di fronte ad un paziente speciale, che bisogna assolutamente cercare, in qualche modo, magari con un po' di forza, di avviare verso la terapia.

Ma cosa è successo? Non avendo funzionato il combinato disposto dell'articolo 80 e dell'articolo 95 e seguenti, riguardanti appunto la terapia coatta, è rimasto in piedi soltanto l'articolo 80, con le conseguenze disastrose che si sono registrate. In particolare, si sono verificati tre fatti, molto gravi a mio avviso: anzitutto non vi è alcuna remora all'approccio iniziale alla droga – consideriamo in primo luogo questo – attraverso la non punibilità di fatto della detenzione di droga; quindi, a causa della non punibilità, è cresciuto notevolmente il consumo di droga che, a sua volta, ha determinato un aumento del traffico di stupefacenti, poichè ovviamente l'aumento della domanda alimenta l'offerta. Inoltre, le carceri si sono riempite di tossicodipendenti in quanto autori di reati commessi per procurarsi la droga: quindi lo spaccio e anche la cosiddetta microcriminalità (si fa per dire «microcriminalità» perchè è un fenomeno che invece ha conseguenze gravi, anche perchè chi osserva il fenomeno dall'esterno può parlare di microcriminalità, ma non credo che sia lo stesso per chi subisce un atto di violenza).

Ecco che allora si è andati razionalmente verso un nuovo approccio legislativo.

Perchè questo nuovo approccio? Dobbiamo spiegarci due fenomeni che – secondo me – sono importanti. Il primo è una constatazione che tutti fanno, che tutti gli scienziati hanno fatto, anche gli studiosi da noi consultati e ascoltati qui in Senato: soltanto il dieci per cento dei tossicodipendenti accede alle cure riabilitative. Non solo, ma questo accesso avviene di solito non prima di cinque anni di consumo di droga. Questa è la tragica realtà che viviamo nel nostro paese.

L'altro fenomeno a cui mi riferivo è che l'attuale legge favorisce l'approccio iniziale alla droga, perchè la distinzione di illiceità del consumo di droga, non accompagnata da sanzione, è stata progressivamente considerata come un diritto alla possibilità di drogarsi. Allora nulla possiamo fare oggi con questa legge contro il consumatore occasionale, mentre sappiamo – e lo sa tutto il mondo – che la battaglia più dura da vincere è proprio quella contro il consumatore occasionale,

tenendo presente che il 25 per cento dei soggetti che per la prima volta approdano all'eroina diviene tossicodipendente e che oltre il 90 per cento dei soggetti che assumono per la prima volta il *crack* diventa tossicodipendente. Questa è la realtà e dobbiamo trovare assolutamente dei sistemi per impedire l'approccio iniziale alla droga.

Ora, la via scelta da questo nuovo testo legislativo (ieri se ne è parlato e lo ha detto anche la senatrice Salvato) è quella del patto terapeutico. Quindi una terapia riabilitativa in alternativa alla sanzione; ma non si tratta soltanto di una alternativa alla sanzione, bensì di qualcosa di più che avrei gradito fosse stato ricordato dall'opposizione. È un aspetto veramente importante, unico al mondo; vale a dire non soltanto l'offerta della riabilitazione in alternativa alla sanzione (non si tratta di carcere), ma addirittura la possibilità di offrire un lavoro retribuito ai soggetti che si riabilitano. L'introduzione di questo articolo ci ha fatto molto soffrire; si è svolta una discussione molto ampia in seno alla maggioranza e poi abbiamo fatto questa scelta coraggiosa, unica al mondo. Non è una soluzione povera, ma è una scelta civilissima quella introdotta dal comma 2 dell'articolo 32. Veramente con orgoglio possiamo dire di aver introdotto una norma che dà un segnale, un carattere assolutamente particolare a questo provvedimento legislativo. Speriamo che tale esempio sia seguito in tutte le parti e da tutte le legislazioni del mondo. È un atto di coraggio, di civiltà, di solidarietà, che soltanto la nostra tradizione e la nostra cultura di solidarietà hanno saputo esprimere.

Tuttavia il patto terapeutico deve essere attuato, altrimenti la legge fallisce: questo è sicuro. Mi sono allora sorpreso nel sentire in quest'Aula incitamenti verso la disobbedienza civile. Senatore Onorato, altro è discutere le leggi, che vanno appunto discusse e criticate: non siamo qui per questo?

CORLEONE. No, siete qui solo per votare.

CONDORELLI, *relatore*. Il Parlamento approva le leggi e modifica le leggi dello Stato in vigore, ne introduce di nuove e può modificare tutto. La critica e la rifondazione delle leggi nelle sedi adeguate sono aspetti normalissimi; però, una volta che una legge è approvata, essa deve essere rispettata anche da coloro i quali la criticano. Questo rappresenta un fondamento della nostra civiltà. Non si tratta di uno Stato etico, ma di un semplice principio di democrazia (questo è il mio parere, ovviamente).

Altra questione che voglio affrontare è quella del carcere ai tossicodipendenti per il solo fatto del consumo di droga. Insistere su questo concetto è un imbroglio, perchè non è vero, non è così; ci possono essere l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 5 milioni per coloro i quali non rispettano le sanzioni somministrate dal magistrato. Sappiamo che, nella prassi comune, il magistrato tra il carcere e l'ammenda pecuniaria preferisce sempre la sanzione pecuniaria; almeno così affermano i magistrati essere la prassi. Inoltre, nella prima ipotesi, il soggetto potrà sempre godere della norma prevista dall'articolo 82-*quinquies* che consente al tossicodipendente che è stato condannato fino a quattro anni di carcere per fatti inerenti la sua

condizione di chiedere l'esenzione dal carcere in cambio della terapia.

Inoltre l'altra norma che non ammetteva scampo, cioè quella del carcere per abbandono di siringa, è stata cassata dalla Camera dei deputati. La questione del carcere al tossicodipendente per il solo fatto del consumo non esiste più; esistono anzi possibilità ampie per il tossicodipendente di non andare in carcere anche quando commette reati punibili con quattro anni di reclusione e devo ricordare che nella stessa opposizione comunista vi è stato un senatore il quale si è ribellato alla norma prevista dall'articolo 82-*quinquies*, affermando che tale norma può rappresentare uno strumento che potrebbe essere usato dai delinquenti per mascherarsi da tossicodipendenti al fine appunto di delinquere. Questa norma, che è una norma di ampio respiro e di solidarietà, è stata quindi criticata perfino da parlamentari dell'opposizione.

A me sembra anche logica la modifica che ha fatto la Camera all'articolo 72-*bis*, perchè concede al pretore la facoltà di comminare pene eventualmente, di volta in volta, differenti. Uno dei difetti dello stesso articolo nel testo licenziato dal Senato era che, in modo reiterato, il pretore avrebbe dovuto somministrare la medesima pena; ora invece può scegliere, tra le varie sanzioni, quelle che ritiene più opportune in rapporto alla personalità del tossicodipendente. Dice il senatore Gallo che dovrebbero essere soltanto due queste sanzioni; lo afferma una personalità eminente come il professor Gallo, ma mi sembra che anche due possibilità, fra le diverse che si possono scegliere, siano sufficienti e possano essere, di volta in volta, anche differenti.

Qualcosa vorrei dire sulla dose media giornaliera, altro problema che è stato sollevato dal senatore Onorato e dalla senatrice Salvato. Sussiste certamente questo problema, perchè ai fini della somministrazione della pena, nell'ambito delle sanzioni penali, dobbiamo distinguere il consumatore di droga dal piccolo spacciatore; vi è quindi questa necessità. Si affida allora al Ministro della sanità il compito di trovare delle indicazioni per definire questa dose minima giornaliera. I problemi, certo, esistono e la Commissione su questo penso stia lavorando. Mi ha un po' sorpreso il fatto che la senatrice Salvato sia così informata da dire che la Commissione sta incontrando grosse difficoltà. Ciò mi preoccupa; non mi sembra che sia un buon modo di procedere quello di propagare notizie quando si sta lavorando ad una questione difficile e delicata. Chiederò poi notizie al Ministro della sanità su questo aspetto.

A prescindere comunque da ogni considerazione, credo che anche qui prevarrà il buon senso poichè, vivaddio, c'è sempre una quantità massima che un consumatore occasionale o tossicodipendente può assumere nell'arco delle 24 ore. È chiaro che si farà una simile valutazione e non si userà un rigore assoluto ma si potrà agire in base alle attuali conoscenze, quindi con molto senso della realtà. D'altra parte, colleghi, ormai la casistica è molto abbondante in materia; basta consultare le sentenze per acquisire notizie utili ed anche la stessa esperienza giurisprudenziale relativamente alla modica quantità rappresenta una valida indicazione per i lavori della Commissione. Pertanto, non nutrirei in proposito preoccupazioni.

Il collega Onorato ha ragione quando dice: «Cosa ne sa il povero consumatore della quantità di principio attivo?». Ciò è giustissimo, infatti non dobbiamo riferirci solo a questo ma occorre tener anche conto della quantità complessiva di droga in rapporto alle sostanze con cui essa è tagliata.

La Commissione che sta lavorando racchiude al suo interno i più noti esperti italiani sull'argomento e ritengo pertanto che fornirà indicazioni valide; spero che i magistrati sapranno applicarle con altrettanta serenità.

Vorrei adesso fare alcune considerazioni su un aspetto delicato sollevato dal senatore Onorato nel suo discorso molto raffinato: vedrò se con le mie povere forze riuscirò a seguire il ragionamento del senatore Onorato e a controbatterne alcune tesi che riguardano la non punibilità del consumatore. Il senatore Onorato afferma che si tratta di una norma di dubbia costituzionalità perchè «tale azione reca danno solo a chi la compie». Egli ha adottato, a sostegno di questa tesi, la non prevista punibilità del tentativo di suicidio da parte della nostra Costituzione. Vorrei dire alcune cose in proposito. Innanzitutto, nel nostro sistema giuridico non esiste il diritto soggettivo di drogarsi, nè come autonomo diritto, nè come diritto di libertà o di personalità perchè i diritti di libertà sono singolarmente presi in considerazione dall'articolo 2 della Costituzione. Non solo, ma, come ha ricordato ieri molto opportunamente in un intervento molto brillante il senatore Gallo, la nostra Costituzione non solo non riconosce tale diritto, ma anzi contiene norme, come l'articolo 32, che lo escludono considerati gli effetti nocivi delle sostanze stupefacenti. Nessuna norma costituzionale vi fa infatti riferimento diretto od indiretto e lo stesso deve dirsi con riguardo a tutti gli altri dati del nostro ordinamento giuridico.

Ma vi è di più: la Corte costituzionale ha affermato che, in mancanza di limitazioni poste esplicitamente dalla Costituzione, normalmente non è escluso che in materia di diritti costituzionalmente garantiti vengano ammessi poteri dell'autorità, naturalmente vincolati ad interessi generali compatibili con il diritto garantito. Semmai la facoltà di drogarsi potrebbe appartenere (come in pratica oggi avviene in forza dell'articolo 80 che non punisce il detentore della modica quantità, pur riconoscendo il disvalore giuridico del consumo di droga) alla categoria del lecito giuridico, cioè a uno dei comportamenti che o non risultano disciplinati dal diritto perchè ritenuti giuridicamente non rilevanti oppure non vietati dal diritto stesso. Compiere un fatto che non è vietato da una norma non significa per ciò stesso esercitare un diritto soggettivo di libertà. Se il legislatore ha la potestà, nel rispetto della Costituzione, di creare, modificare, estinguere diritti soggettivi, obblighi, *status*, oneri nell'interesse pubblico e nella mutata cultura del paese, a maggior ragione può restringere il campo del meramente lecito introducendo il divieto di una determinata attività trasformandola da lecita in illecita.

Quanto alla tesi sostenuta dal senatore Onorato secondo cui il drogato fa male solo a se stesso e non di meno con questa normativa viene punito, si tratta di una tesi, a mio avviso, non condivisibile perchè prettamente individualistica e quindi non sociale nè solidaristica. Mi pare di aver capito che il senatore Onorato afferma che l'uso della droga non andrebbe punito in quanto sarebbe un delitto senza vittime. Pur nel

rispetto profondo che ho per il senatore Onorato, non sono d'accordo con questa sua tesi.

Lasciando da parte l'osservazione che il drogato è la prima vittima della droga, non è affatto vero che egli fa male solo a se stesso perchè, sia per l'esposizione a pericolo della sua salute - con notevoli riflessi sociali che la Costituzione tutela - sia per le azioni di devianza o di delittuosità che compie al fine di procurarsi la droga, egli fa male anzitutto alla società, alla comunità e alle famiglie che la compongono che quindi sono anch'esse drammaticamente vittime dell'uso di droga e del connesso notevole commercio.

Respingo inoltre l'assimilazione, sostenuta sempre dal senatore Onorato, per giustificare la non punibilità dell'uso di droga, del tentativo di suicidio, non punito nel nostro sistema. Il senatore Onorato, cioè, afferma che così come non è punito il tentativo di suicidio non dovrebbe essere punito l'uso della droga. Il tentativo di suicidio non è represso dalla legge penale - anche se ciò rappresenterebbe, secondo alcuni studiosi, una lacuna del nostro ordinamento - ma non di meno costituisce pur sempre un illecito in base a varie ragioni tra cui, come ha ricordato nel suo intervento il senatore Gallo, la norma contenuta nell'articolo 5 del codice civile che prescrive il divieto di atti di disposizione del proprio corpo e che dichiara indisponibile il diritto alla vita, richiamando anche la considerazione fondamentale che il valore del bene giuridico della vita sussiste anche riguardo al suicidio perchè tale bene è tutelato a prescindere dalla volontà di vita dell'individuo. È questo è un principio ribadito dalla Corte costituzionale.

Punire o meno il tentativo di suicidio, quindi, è una questione di politica legislativa e non di diritto positivo per cui la non punibilità di esso non può essere portata a sostegno della liceità di tale atto come espressione di un diritto di libertà, anche se l'esperienza indica che la sanzione è sempre decisiva per l'individuazione dell'esistenza di un divieto giuridico; altrimenti tale divieto sarebbe - per usare un'espressione felice adoperata dal ministro Vassalli - «una campana senza battaglia». L'assimilazione del consumo di droga al tentativo di suicidio si rivela dunque del tutto opposta alla tesi della non punibilità del consumatore di droga. Inoltre appare completamente indimostrabile che drogarsi significa obiettivamente suicidarsi, che nel drogarsi sussistono gli estremi del tentativo di suicidio e che il drogato abbia la volontà di suicidarsi. Ci troviamo di fronte ad una fattispecie completamente differente.

Faccio un altro accenno al problema del proibizionismo e dell'antiproibizionismo che è stato sollevato in particolare dai senatori Onorato e Corleone. Quando si fa questo ragionamento si dimentica un fatto molto importante, cioè che l'impegno prioritario dello Stato deve essere quello di ridurre il consumo di droga e che è tutt'altro che dimostrato che la legalizzazione del commercio della droga e l'impunità del suo acquisto costituiscano mezzi per raggiungere tale obiettivo. D'altra parte l'esperienza che noi viviamo nel nostro paese...

CORLEONE. Con tutti i viaggi all'estero che fa il Senato, non ne poteva fare uno in Olanda? Avete paura di un viaggio di due giorni in Olanda?

CONDORELLI, *relatore*. Un momento, adesso arriviamo all'Olanda.

L'esperienza che viviamo nel nostro paese - che è di fatto antiproibizionista - dimostra esattamente il contrario: questo è un paese antiproibizionista dove l'uso della droga è quello che è.

Ciò premesso, perchè non dobbiamo prevedere piuttosto che il basso costo, la libertà di acquisto, il miglioramento della qualità della droga determinati dalla legalizzazione del loro commercio non debbano facilitare la possibilità al loro accesso e, quindi, accrescere cospicuamente la loro domanda?

Ma poi ci sono altri fatti che vanno considerati. Le droghe devono essere vendute solo agli adulti? Ma se è così creerebbe subito un mercato nero per gli adolescenti e noi sappiamo che il problema della droga riguarda soprattutto i giovani. Dovrebbero esistere dei registri per la vendita delle droghe pesanti ai tossicodipendenti? Ma allora non sorgerebbe un mercato nero per i consumatori saltuari o per quelli che vogliono iniziare l'approccio alla droga, tra l'altro in un regime di non punibilità? Non vi sarebbe poi un mercato nero per chi vuole gelosamente difendere la propria *privacy*, visto che ci sono persone che non andrebbero a procurarsela nelle farmacie?

CORLEONE. Non faccia i nomi.

CONDORELLI, *relatore*. Non mi interessa.

Quindi, a mio parere, la facilità di ottenere droghe perpetua lo stato di tossicomania, viziando inoltre la lotta per la prevenzione e quindi fallendo nel suo principale intento.

Vorrei dire qualcosa sul caso dell'Olanda che è stato ripetutamente richiamato in quest'Aula. Stando ai dati, in Italia ci sono 5.000 drogati per milione di abitanti, mentre in Olanda ce ne sarebbero 1.500 per milione, a parere del senatore Corleone perchè l'Olanda è un paese antiproibizionista. Su questo punto dissento profondamente, perchè per la legge olandese anche il possesso di droga per uso personale costituisce un reato punibile con un anno di reclusione e con 100.000 scellini di multa. Tuttavia rispetto all'Italia c'è una differenza di diritto processuale, in quanto vige il principio, da noi costituzionalmente bandito, della discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale. Quindi, l'autorità investita del potere dell'iniziativa penale non procede quando ritiene che il sistema può meglio rispondere per mezzo di misure alternative eseguite da una gamma molto articolata di istituzioni, servizi e programmi. È vero che in Olanda esiste un atteggiamento relativamente tollerante verso alcuni piccoli dettaglianti di cannabinici, ma questa tolleranza non va confusa con il lassismo, perchè la situazione viene continuamente controllata e la tolleranza può essere poi prontamente interrotta quando le circostanze lo richiedono. Come esempio di tale politica vorrei ricordare in questa Aula la disposizione che è stata data alla polizia dal gennaio 1989 di porre l'alternativa al tossicodipendente del carcere - non della semplice sanzione amministrativa - o della terapia. Questa norma vige dal gennaio 1989. Lascio quindi alla considerazione di ciascuno dei colleghi l'affermazione secondo cui l'Olanda sia un paese da prendere ad esempio, quasi che il modello olandese costituisca una sorta di panacea per i tossicodipendenti.

L'ultimo problema che voglio affrontare è quello delle droghe leggere. Anche questo argomento è stato più volte richiamato in quest'Aula. Alcuni colleghi hanno insistito sull'esigenza di legalizzare il commercio di tali sostanze e a tale fine sono stati presentati alcuni emendamenti. Affinchè rimanga agli atti voglio dire, essendone profondamente convinto, che i consumatori effettivamente abituali di canapa indiana difficilmente possono essere differenziati sul piano psichico dai tossicodipendenti di droghe pesanti. Infatti quasi sempre il consumatore di droghe leggere approda all'eroina. Sotto questo aspetto non esistono droghe obbligatoriamente leggere se non nel senso di una minore tossicità, ed esistono drogati leggeri e drogati pesanti per qualsivoglia droga. Il concetto di tossicità è legato alla dose e non alla sostanza: permessa quest'ultima è praticamente impossibile controllarne la dose. Per questo motivo tutti i paesi sono d'accordo nel negare l'autorizzazione alla vendita e al commercio delle cosiddette droghe leggere.

Il senatore Casoli aggiungerà altre considerazioni su quanto è stato affermato relativamente all'impianto sanzionatorio del provvedimento al nostro esame. Le mie sono state considerazioni solo di ordine generale. Sulla base delle valutazioni che con serenità ho fatto nel corso dei diciotto mesi di dibattito attorno a questo provvedimento, sono convinto che la scelta del Governo vada sostenuta dal Parlamento, specie considerando che la legge potrà avere successo nella misura in cui verrà applicata in un quadro generale di reale collaborazione. Naturalmente il Parlamento ed il Governo saranno sempre pronti a modificare le norme che si rivelassero inefficaci, ove se ne presentasse la necessità. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casoli.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, credo che dopo l'esauriente e puntuale replica del collega Condorelli - che ringrazio vivamente - potrei anche esonerarmi dal compito di svolgere la mia replica. Adempierò a questo dovere approfittando di quanto il collega ha già detto, nel modo più sintetico possibile. Questo non per mancanza di riguardo nei confronti dei colleghi che ieri sono intervenuti (i senatori Salvato, Corleone, Dionisi, Onorato, Pollice e Gallo) ai quali devo dare atto di aver fornito un contributo a mantenere alto il livello della discussione su questo delicatissimo problema e sul tormentato disegno di legge chiamato ad affrontarlo; quanto perchè, come dicevo, il senatore Condorelli è stato esauriente nelle sue risposte e ha coperto quasi interamente l'area dei problemi emersi nella discussione generale di ieri.

Farò pertanto solo alcune precisazioni per quanto riguarda la polemica che è stata ritenuta essere personalizzata nei confronti di un benemerito sacerdote. È una polemica che ho ritenuto di fare perchè il personaggio in questione svolge un ruolo - e del resto non è il solo - di primaria importanza anche come collaboratore delle pubbliche istituzioni e sarebbe auspicabile che chi vuole lavorare con le pubbliche istituzioni dimostrasse di fronte alle leggi dello Stato spirito di collaborazione e non di obiezione o addirittura di sollecitazione alla disobbedienza.

Inoltre vi era il timore – che io stesso avvertivo – che potesse comunque essere preso il pretesto da questo atteggiamento per trovare i presupposti per non concedere alle istituzioni che fanno capo al gruppo «Abele» il riconoscimento e la possibilità di stipulare convenzioni, correndo quindi il rischio di non potersi avvalere del contributo di esperienza, umanità e professionalità che questi organismi hanno dimostrato di possedere in questi lunghi anni di duro lavoro.

Quindi, non vi è spirito polemico ma essenzialmente rammarico insieme alla sollecitazione a riportarsi proprio nell'ambito dello spirito della lettera di cui la senatrice Salvato ha dato lettura, nella quale nel convocare un'assemblea per questa mattina, in sostanza si prendeva atto che la legge ormai era diventata un fatto compiuto e che il rapporto di coloro che dissentivano a questo punto doveva essere non di sabotaggio della legge ma di attenta osservazione e anche di collaborazione per renderla attuabile quanto meno nelle parti positive, che rappresentano un progresso rispetto alla legislazione vigente.

È stata fatta anche qualche osservazione in merito alla sollecitazione fatta dai relatori affinché l'Aula approvi il testo così come licenziato dalla Camera dei deputati. Questa è una raccomandazione che i relatori ribadiscono nuovamente, raccomandazione fatta nella giornata di ieri sulla base di quanto emerso dalla discussione in Commissione e sulla base del mandato che i relatori avevano ricevuto, che era appunto quello di sostenere in Aula l'approvazione integrale del disegno di legge nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Tale convincimento derivava anche dalla constatazione che gli emendamenti presentati in Commissione non comportavano, ad avviso della Commissione stessa che li aveva respinti, modifiche significative.

Ora, in questo atteggiamento si è voluto vedere – ed è stato ribadito con particolare vigore – il proposito di troncare la discussione, di perpetuare – così si dice – un metodo che avrebbe determinato una specie di colloquio tra sordi. Ebbene, ritengo che tale osservazione non sia del tutto pertinente perchè chiunque abbia assistito in questi 18 mesi circa alla discussione che si è svolta sia al Senato che alla Camera, e prima ancora in maniera assai diffusa nelle Commissioni, non può nella maniera più assoluta affermare con senso di responsabilità che vi è stata una preclusione preconcepita ed acritica nei confronti delle osservazioni e delle proposte fatte dall'opposizione, alcune delle quali sono state recepite, anche se in parte sono state poi modificate dalla Camera dei deputati. Ma oggi quasi ci si lamenta, nonostante siano state recepite, ripeto, delle osservazioni espresse dall'opposizione, che non vengano ripristinate norme e disposizioni contro le quali l'opposizione stessa aveva espresso il proprio dissenso. Abbiamo assistito, ad esempio, in Commissione in particolare, alla presentazione di emendamenti addirittura contro proposte della stessa opposizione che erano state integralmente recepite; ma questo naturalmente rientra nella dialettica della discussione che, se necessario, porta anche a cambiare le idee.

Tuttavia, ho voluto richiamare questi episodi per confermare che non è esatto sostenere che da parte della maggioranza è stata assunta una posizione di rifiuto acritico al dialogo, alla discussione, al contributo che indubbiamente è stato dato da tutte le forze politiche, comprese quelle di opposizione.

Sono state avanzate varie osservazioni, alle quali ha già risposto il collega Condorelli: osservazioni di carattere tecnico sulla strumentazione, sulla organizzazione, sulla sistematicità del disegno di legge. Non vorrei liquidare in modo totale la validità astratta di alcune di queste osservazioni. Indubbiamente da qualche tempo a questa parte la capacità legislativa di questo Parlamento (per la mia conoscenza posso dare soltanto testimonianza di questa legislatura), le capacità di essere un buon legislatore si sono dimostrate alquanto labili. Abbiamo più volte dato esempio e dimostrazione di non svolgere un buon governo o di non adottare una ortodossa tecnica legislativa. Questo si è verificato anche laddove si trattava di intervenire sulle leggi fondamentali, sulle leggi portanti del nostro ordinamento, come il codice penale.

Ebbene, abbiamo visto (voglio ricordarlo ancora) che, malgrado vi fossero patenti violazioni o inesattezze tecniche, pur di fronte al rilievo di gravi inconvenienti anche interpretativi che si sarebbero presentati, ciò nonostante, rispetto al giustificato interesse ad una rapida approvazione della nuova normativa, con la riserva naturalmente di emendarla in un secondo momento, si è preferito recepire persino errori grossolani dal punto di vista tecnico, ritenendosi fosse prevalente l'interesse per una sollecita approvazione del disegno di legge. Quindi qualche difetto c'è, ma a volte si tratta di difetti più apparenti che reali. Alcuni difetti sono inevitabili nel sistema legislativo, ma la funzione dell'interprete è proprio quella di trovare eventualmente correttivi laddove è possibile farlo e non mi sembra che gli errori denunciati siano di insuperabile portata, tali da precludere all'interprete l'adozione appunto di eventuali correttivi.

Vi sono inoltre delle osservazioni parzialmente rispondenti a verità, come ad esempio quella avanzata - se non erro - dalla collega Salvato in merito alla cosiddetta soppressione del concetto di lieve entità, soprattutto in ordine al reato commesso in forma associata. Anche di questo abbiamo discusso in Commissione e si tratta infatti di un'osservazione avanzata in quella sede. In verità, si è data soltanto una strutturazione sistematica diversa rispetto al testo che era stato approvato dal Senato, dove il concetto di lieve entità era richiamato nel comma 5 dell'articolo 71-*bis* in una forma indiretta e che oggi, in forma diretta, è stato richiamato nel nuovo testo, nel nuovo comma 5 dell'articolo 71. In esso si dice appunto che se i fatti sono di lieve entità si applicano le pene in forma minore, vale a dire la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5 milioni a 50 milioni se si tratta di droghe pesanti, mentre la reclusione va dai 6 mesi ai 4 anni e la multa da 2 milioni a 20 milioni se si tratta di droghe leggere. In pratica, questa distinzione tra il fatto di grave e lieve entità è stata ribadita, contrariamente a quanto è stato affermato, ed è stata ribadita anche per quanto riguarda il reato commesso in forma associativa, dove l'ipotesi della lieve entità viene richiamata sempre dall'articolo 71-*bis* al comma sesto, che stabilisce che, se l'associazione è costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 71, cioè quelli di lieve entità, si applicano il primo ed il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Quindi si fa riferimento ad una norma del codice penale che prevede ipotesi meno gravi dei fatti commessi in forma associativa.

Sono state anche avanzate delle osservazioni per il rischio concernente il cumulo delle sanzioni. Su questo aspetto ha già risposto

il collega Condorelli, ma già ieri molto perspicuamente il senatore Gallo aveva chiarito i termini del problema. Non si verifica e non si può verificare il cumulo delle sanzioni perchè l'articolo 16 del codice penale, facendo esplicito riferimento alle leggi speciali, afferma che qualora le leggi speciali non dispongano esplicitamente in materia di applicazione delle sanzioni, si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dal codice penale, i quali stabiliscono il divieto di cumulo di sanzioni in misura superiore a due, così come ha precisato il collega Gallo.

Naturalmente il legislatore ha stabilito un'ampia platea di ipotesi di sanzioni per consentire all'autorità giudiziaria, nel caso di specie, di scegliere quella che è concretamente più adatta. È naturale che il ritiro della patente, del porto d'armi o del passaporto a persone che porto d'armi o licenza di guida non hanno sarebbe un provvedimento frustraneo, inutile. Si cerca pertanto di applicare, offrendo al magistrato un'ampia possibilità di scelta, la facoltà discrezionale di individuare concretamente le sanzioni più efficaci, sanzioni - ripeto - che hanno il crisma della legittimità perchè trovano la loro fonte nella legge, sanzioni che trovano anche una fonte di giustificazione nella dottrina e nella giurisprudenza, proprio perchè il principio di tipicità delle sanzioni trova il suo limite esclusivamente nella previsione legislativa e, come abbiamo più volte ribadito, qualora il legislatore ritenga di far luogo e di attingere a nuove previsioni sanzionatorie lo può fare a condizione, appunto, che la fonte sia obiettiva, generale: non quindi sanzioni personali o soggettive, ma sanzioni obiettivamente previste per chiunque si trovi in quelle determinate condizioni. Nessun problema quindi di illegalità o di contrasto con le leggi ordinarie e tanto meno nessun problema di contrasto con la legislazione costituzionale.

Sorvolo altri rilievi di carattere tecnico che a mio avviso possono essere anche interessanti, ma ne abbiamo già parlato ieri. Il difetto di norme transitorie: questo è vero, e mi sembra che opportunamente il Senato, proprio con riferimento al concetto di dose media giornaliera, non aveva fatto vincolante riferimento ai criteri stabiliti dal Ministero della sanità.

Tuttavia, ferma restando la raccomandazione - e mi sembra che siamo a buon punto - che il decreto ministeriale entri in vigore il giorno stesso o pochi giorni dopo l'entrata in vigore della legge, a me sembra che questa lacuna in cui è incorso il legislatore - che non ha stabilito norme transitorie, pur facendo riferimento ad un criterio la cui determinazione è successiva all'entrata in vigore della legge - evidentemente, poichè questa legge nel momento in cui entra in vigore non può essere disapplicata, potrà essere colmata dal magistrato, al quale spetterà individuare concretamente i criteri in base ai quali si può ritenere che ricorrano gli estremi della dose media giornaliera.

È chiaro che, una volta emanato il decreto che costituisce il parametro di riferimento, se la decisione del giudice si sarà sensibilmente discostata dai criteri stabiliti dal Ministero, sorgerà il problema, eventualmente in sede di impugnazione, se il giudice ha fatto o meno buon governo dei criteri interpretativi; ma anche questa, pur essendo indubbiamente una piccola lacuna, non crea problemi nè interpretativi nè sistematici di tale gravità e di tale entità da indurre addirittura a bloccare ulteriormente questo difficile *iter* legislativo. Noi non vogliamo

condurlo a termine a tutti i costi, ma riteniamo che, nell'interesse e nel rispetto del prestigio del Parlamento, una legge così sollecitata, così obiettivamente urgente, al di là dei giudizi che ciascuno potrà dare, non può essere ulteriormente imbrigliata in procedure parlamentari che la pubblica opinione stenterebbe a capire o quanto meno a giustificare.

Vi sono poi alcuni rilievi di carattere organizzativo, che credo abbiano provocato preoccupazione nei relatori ma anche nello stesso Governo. Nell'intervento di ieri sottolineavo quali interventi sono già in fase di avanzata attuazione da parte di tutti i Ministeri competenti, dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari sociali, da quello di grazia e giustizia a quello della sanità, a quello della difesa; quest'ultimo ha stabilito un accordo con la sanità militare proprio per predisporre misure concretamente operative volte a prevenire il fenomeno della tossicodipendenza nelle caserme.

È un problema estremamente delicato che ci fa guardare al dopo-legge con preoccupazione e con attenzione ma a noi - e a tutte le persone responsabili - fa piacere che ci sia una attenta vigilanza delle forze politiche e dell'opinione pubblica affinché questa legge non venga disattesa, così come purtroppo - ed è stato giustamente sottolineato - è avvenuto con la legge n. 685 dove alcune regioni non hanno, malgrado fossero state all'uopo delegate, provveduto ad emanare le disposizioni di loro competenza.

Alcune mende di carattere organizzativo sono state addebitate al testo della legge, e potrei anche in questo caso essere d'accordo, ma per una ragione diversa da quella che è stata sostenuta. Ricordo come in sede di discussione particolareggiata e generale in prima lettura al Senato i relatori avessero raccomandato che gli interventi di carattere organizzativo non fossero riservati al legislatore, che non ci fosse la necessità di inserire in una legge quelli che puntualmente dovevano essere gli interventi di carattere organizzativo. Questo per una ragione semplicissima, cioè che una legge cristallizza delle situazioni, rende rigido un settore che invece rigido non può essere, perchè le esigenze concrete e pratiche di ogni giorno suggeriscono e presuppongono, anche in relazione ad acquisizioni scientifiche, tecniche ed organizzative, la possibilità di strumenti agili che possano tempestivamente adeguare le strutture alle esigenze concrete. È chiaro che se si inquadra questo apparato organizzativo nel testo di una legge, tutto ciò diventerà più complicato e difficile e si rischia di emanare non già delle leggi che devono avere e dettare precetti e principi generali, ma addirittura leggi con contenuto essenzialmente amministrativo.

Queste osservazioni, lo ricordo, sono cadute nel nulla, a fronte anche di vigorose proteste ed emendamenti suggeriti dalla opposizione la quale sosteneva che se queste norme non fossero state inserite nel testo, saremmo stati in presenza di una legge inattuabile, poichè non erano previste puntualmente le strutture operative che questa legge presuppone.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. A che ora le hanno detto che arriverà la maggioranza?

CASOLI, *relatore*. Non ho avuto consultazioni in questo senso.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Quindi andrà avanti fino a quando non arriverà?

CASOLI, *relatore*. Non vado avanti, ho quasi concluso, stia tranquilla, ci sono ancora altri colleghi che devono intervenire.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche l'opposizione non è così presente.

CASOLI, *relatore*. Di regola ascoltiamo con molto rispetto e con molta attenzione, senza segni di impazienza gli interventi dei colleghi, anche dell'opposizione; vi prego, se è possibile – ma se non è possibile è la stessa cosa perchè ritengo di essere stato investito di un mandato e credo, fino a quando non mi verrà tolto, di poterlo esercitare nell'ambito di una relativa discrezionalità, naturalmente con il rispetto dell'Assemblea – di ascoltare il mio intervento. Non credo che i tempi a mia disposizione siano stati superati.

Ritornando al discorso, volevo dire che ci sono stati interventi che pretendevano di inserire aspetti organizzatori nella legge che una buona tecnica legislativa avrebbe consigliato di riservare all'amministratore. Riconosco che aver indicato in duecento unità il numero degli assistenti sociali che possono essere assunti può sì, avere una sua rilevanza ai fini della previsione della copertura di spesa, ma anche il Ministro può tener presente questa copertura sapendo quali sono gli stanziamenti e valutando nel concreto le possibilità di assunzione. Certo avrei preferito che questo limite non fosse stato indicato perchè può essere eccessivo e nel contempo concretamente insufficiente; tuttavia esso esiste e non credo che allo stato dovremmo modificare la legge su questo punto, perchè si tratta di un rilievo di scarso conto. In particolare, mi sembrava anomalo che si facesse riferimento all'intervento costante del legislatore in materia puramente organizzativa a fronte di un orientamento delegificante che, per nostra fortuna, sta diventando maggioritario.

Concludo – con soddisfazione di tutti i colleghi ed in particolare della collega Schelotto – con un riferimento ad osservazioni che vengono fatte da più parti. Una volta che si è abbandonata l'accusa di volere l'imprigionamento dei tossicodipendenti, emerge nuovamente, con particolare e recente vigore, l'accusa secondo cui questa legge applicherebbe un regime coatto nei confronti dei tossicodipendenti imponendo loro il trattamento sanitario che da facoltativo diventerebbe obbligatorio. Poichè si tratta di osservazioni ripetute, consentitemi di ribadire che la legge n. 685 prevedeva il trattamento sanitario obbligatorio, cosa che non fa la normativa al nostro esame che applica il trattamento sanitario su richiesta dell'interessato, ponendolo come ipotesi alternativa alla sanzione. Certo questo crea un condizionamento che però parte da una constatazione realistica: cioè che è molto difficile che il tossicodipendente spontaneamente e senza alcuna sollecitazione accetti o chieda di sottoporsi ad un trattamento sanitario. Chiunque conosce la psicologia di un tossicodipendente sa benissimo che è molto difficile ottenere una sua spontanea adesione proprio perchè la sollecitazione all'uso della droga, e purtroppo anche le sollecitazioni che riceve dal suo ambiente e dal mondo degli spacciatori, difficilmente

lo incoraggiano ad accettare trattamenti socio-riabilitativi. Fermo restando il principio fondamentale di libertà di scelta, quindi, si è voluto imporre una coazione indiretta per cui chi non accetta di sottoporsi alla cura certamente ha la prospettiva di una sanzione; ma è un incoraggiamento che riterrei utile anche dal punto di vista psicologico. Non è una costrizione, ma un condizionamento finalizzato non a limitare la libertà del tossicodipendente ma ad incoraggiarlo ad imboccare la via del recupero della sua integrità e della sua salute. È una coazione quindi che non esiterei a definire provvidenziale perchè finalizzata non a coartare libertà in funzione di un danno, ma a riportare la persona così gravemente colpita verso la possibilità di un reinserimento sociale. Del resto non credo che un genitore possa essere accusato se benevolmente minaccia qualche scappellotto ai figli che disobbediscono. Non si tratta di un atteggiamento paternalistico bensì estremamente responsabile ed aderente alla realtà.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ho così concluso il mio intervento e torno a dichiarare la totale disponibilità dei relatori a partecipare alla discussione, senza nessuna preclusione preconcepita. Sta di fatto però che i relatori ritengono doveroso ribadire che cercheranno di far approvare la legge nel testo così come licenziato dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Signor Presidente, voglio anzitutto ringraziare i colleghi che ieri sono intervenuti nella discussione generale, nonché ringraziare i relatori per la loro lunga, faticosa e paziente attenzione.

In sede di replica naturalmente non tornerò sulle scelte di fondo del disegno di legge, certamente non per arroganza: ieri si è parlato di arroganza, ma l'atteggiamento del Governo e quello mio personale sono tutt'altro che arroganti, sono di doverosa attenzione nei confronti di tutte le critiche. Non tornerò su quelle scelte di fondo perchè se ne è parlato ormai a lungo in questa Aula, nelle Commissioni e nell'Aula di Montecitorio e se ne è parlato in quel lunghissimo lavoro di preparazione di queste norme, che per quanto riguarda il testo che abbiamo oggi di fronte è durato due anni, ma che per quanto riguarda le linee emergenti di modifica della legge n. 685 è durato ben più di due anni.

Non tornerò sui problemi di fondo per la semplice ragione che tali scelte del disegno di legge - così come il Senato lo ha licenziato a dicembre - sono state tutte confermate dal voto della Camera dei deputati e costituiscono quindi materia sulla quale la discussione è chiusa perchè ha già subito il vaglio della doppia lettura.

Vorrei riprendere nel modo più tranquillo e preciso possibile alcuni argomenti che sono stati trattati in quest'Aula. Il primo è quello dell'alcolismo e del tabagismo e mi dispiace che non sia presente in questo momento la senatrice Salvato; è un argomento che è stato più volte sollevato in Commissione e in quest'Aula perchè la Camera dei deputati ha soppresso i punti g) e h) dell'articolo 3 del disegno di legge,

sub 1-bis. Ho già risposto in sede di replica nelle Commissioni riunite sanità e giustizia; ha risposto qui molto puntualmente il relatore, professor Condorelli, e quindi non voglio tornare sulle cose già dette. Però vorrei dire con chiarezza che il Governo e l'opposizione non sono divisi da una presunta volontà del Governo e della maggioranza di trascurare il problema dell'alcoolismo e del tabagismo. Alla Camera dei deputati, nel lavoro fatto nella Commissione affari sociali - che ha visto come relatrice l'onorevole Artioli, cioè la stessa relatrice del disegno di legge sulla droga (così sarebbe stato anche in Senato se la Commissione sanità avesse potuto continuare il lavoro che era stato intrapreso anche qui con felice coincidenza visto che il relatore era il senatore Condorelli, lo stesso del disegno di legge sulla droga) - il Governo ha dichiarato esplicitamente di voler sostenere in tutti i modi una legge incisiva e sollecita soprattutto sull'alcoolismo.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali). Credo però che abbia ragione la maggioranza quando cerca qualcosa che divide il Governo dalla opposizione su questo tema, non per volontà di rompere ma per far emergere ciò che è vero e quindi per smentire presunte illazioni di pressioni sul Governo e sulla maggioranza. Credo che ieri, nell'intervento molto puntuale del senatore Onorato, sia emerso ciò che realmente divide il Governo e la maggioranza dalla opposizione sul tema dell'alcoolismo.

Il senatore Onorato ha parlato della legge che noi stiamo per approvare come di una legge-quadro; alla legge-quadro afferisce, per sua natura, il compito di dettare principi relativi a settori omogenei. Ebbene, noi non consideriamo il provvedimento che stiamo per approvare, senatore Onorato, una legge-quadro che detta principi che devono poi regolare fenomeni gravi quali l'alcoolismo, il tabagismo e le tossicodipendenze. Lo consideriamo per quello che tecnicamente è, vale a dire una legge di revisione e di modifica della legge n. 685 del 1975; una legge per la prevenzione delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la lotta al narcotraffico sul piano interno ed internazionale. Riteniamo infatti che le tossicodipendenze, l'alcoolismo ed il tabagismo siano certamente tutti e tre fenomeni gravi ma non uguali, non assimilabili tra di loro e per questo siamo convinti che vadano regolati con normative specifiche.

Credo che a nessuno salti nemmeno in mente il pensiero, per esempio, che la strategia da usare nella lotta al narcotraffico sia assimilabile o trasferibile, in base ad una logica da legge-quadro, ad una strategia relativa alla vendita e allo smercio di alcool e tabacco. Sono fenomeni gravi ma diversi e per questo si ritiene giusto che vengano regolati con provvedimenti diversi e specifici.

Vorrei poi entrare nel merito di qualche altra obiezione precisa. Inizio da quella secondo me più delicata che in questo momento

interessa non soltanto l'Aula del Senato, ma anche, attraverso assemblee rispettabilissime che si svolgono accanto a questo Palazzo ed attraverso un dibattito aperto nell'opinione pubblica, ampi strati del paese.

Nei giorni scorsi è stato dato molto risalto alla posizione di operatori che rifiutano di fare «i delatori», di denunciare i giovani, di rompere un rapporto fiduciario con il tossicodipendente. Innanzitutto vorrei chiarire che è fuori discussione il rispetto del Governo e - per quel che mi concerne - il mio personale nei confronti di tutti coloro che spendono se stessi per prevenire l'uso di droghe o per recuperare i tossicodipendenti. Vorrei però riprendere un punto che mi pare sia stato giustamente sottolineato dal relatore Casoli. Dobbiamo stare attenti a costruire allarmismo attorno a questa legge per il gusto della polemica politica. Se nella prima lettura da parte del Senato il Governo ha dovuto continuamente dimostrare che l'intento del disegno di legge originario non era affatto quello di aprire le porte del carcere a tutti i tossicodipendenti - come si è cercato in tutti i modi di far credere - credo dobbiamo stare bene attenti ad avallare un allarmismo diverso che lasci credere agli utenti potenziali e a quelli effettivi, alle famiglie degli utenti effettivi e potenziali che l'accostarsi ai servizi significhi in qualche modo mettersi in mano di persone che hanno il diritto o addirittura il dovere giuridico della delazione. E siccome credo che le opinioni e le affermazioni personali valgano, ma che valgano di più le prove concrete, con molta umiltà, ma davvero in tono accorato, invito i colleghi dell'opposizione intervenuti su questo tema a rileggersi il testo del disegno di legge, laddove per esempio al comma 7 dell'articolo 95 si dice che i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligate a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni legate alla propria professione, nè davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità, e in quest'ultima rientra il prefetto.

Salto le parti più strettamente tecniche per far emergere quelle che in qualche modo danno il senso della scelta che il disegno di legge opera, ricordando che la norma poc'anzi richiamata «si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 94»; cioè questa norma riguarda non soltanto gli operatori dei centri pubblici ma anche gli operatori di tutti gli enti convenzionati.

Vorrei invitare gli onorevoli senatori a rileggere l'articolo 96, comma 1, e l'articolo 16, commi 5 e 8, ai quali vorrei che il Senato rivolgesse un'attenzione del tutto particolare. Si tratta infatti dei punti nei quali si è costruito anche il procedimento relativo al rapporto che deve intercorrere tra le prefetture, il pretore e i servizi pubblici e privati nel momento in cui il tossicodipendente, avendo scelto di portare avanti un programma socio-riabilitativo, deve pure essere controllato in qualche modo per poter avere la certezza che tale programma sia effettivamente svolto. Ebbene, a questo riguardo voglio ribadire soprattutto i commi 5 e 8 dell'articolo 72-bis: non è mai l'operatore che deve fare delle delazioni ma sono i pretori che devono andare ad accertarsi che vi siano l'effettiva volontà e la concreta presenza di un impegno continuativo a portare avanti il programma presso il servizio pubblico a favore del tossicodipendente. Vi è poi, onorevoli senatori, il

punto relativo alla tutela della riservatezza, alla possibilità di salvaguardarla il più possibile perchè è materia delicata (che si è cercato di trattare appunto con la massima delicatezza possibile). La necessità di un'attenzione particolare per quanto riguarda la riservatezza e il diritto all'anonimato è suffragata anche da un altro fatto. Se i colleghi vogliono cortesemente rileggersi l'articolo 89-bis, (riguardante l'opera di prevenzione e recupero che deve avvenire all'interno delle forze armate), potranno rilevare che l'unica modifica che è stata apportata alla Camera dei deputati riguarda proprio il diritto alla tutela dell'anonimato e alla tutela della riservatezza. L'argomento è delicato; il massimo sforzo possibile è stato fatto: cerchiamo quindi di non essere proprio noi, certo involontariamente ma pericolosamente, a diffondere una logica di panico e di paura.

Continuando la mia esposizione con riferimento a punti precisi del disegno di legge, vorrei rispondere ad altre tre obiezioni molto precise fatte dal senatore Onorato rispetto a quella che egli ha definito la fattibilità del disegno di legge, punti che del resto sono stati poi richiamati anche da altri colleghi. Il senatore Onorato ha parlato (su questo punto mi soffermo molto brevemente, integrando soltanto rapidamente quanto già detto sia dal senatore Condorelli che dal senatore Casoli) di mancanza di copertura amministrativa del prefetto, e lo ha detto in un duplice senso: nel senso che il prefetto non avrebbe strumenti per agire prima dell'ingresso in servizio dei 200 assistenti sociali ed anche nel senso di sottolineare la carenza del numero dei 200 assistenti sociali.

Vorrei anche qui permettermi di ricordare al senatore Onorato, per quanto riguarda la sua prima obiezione, cioè quella di carenza di copertura amministrativa prima dell'entrata in servizio di 200 assistenti sociali, che al comma 10 dell'articolo 72 si prevede che il prefetto possa avvalersi sempre, quindi immediatamente, da subito, dal giorno dell'entrata in vigore della legge, delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura che esiste ed opera nella provincia. Quindi non è una autorità completamente disarmata, bensì una autorità che ha la capacità e la possibilità di rivolgersi a questo servizio oltre che al volontariato. Tuttavia, non è che la legge abbia appaltato al volontariato la copertura amministrativa di questo periodo. Quanto poi al fatto se i 200 assistenti sociali siano o non siano un numero sufficiente, vorrei ricordare ciò che ha detto ieri il senatore Gallo nel suo intervento estremamente preciso. Egli ha ricordato che il Ministro dell'interno - come ogni altro Ministro - ha un suo potere regolamentare di ordinare i servizi. Questi 200 assistenti sociali possono essere in un certo qual senso considerati il primo *plafond* operativo; nulla vieta, se nel momento dell'impatto della legge con i problemi concreti dovessero emergere delle carenze e la necessità di integrare questi assistenti sociali, che questo nucleo possa essere integrato con altri assistenti sociali, ma anche con persone già in servizio presso le prefetture, che hanno una loro competenza e una loro capacità, quindi, di agire in modo valido anche rispetto a questo argomento.

Vorrei ora rispondere rapidissimamente - perchè lo ha già fatto il senatore Condorelli - alla seconda obiezione di fattibilità, come l'ha chiamata il senatore Onorato, cioè quella relativa alla determinazione

della dose media giornaliera che, *ex* articolo 72-*quater*, avviene entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge: c'è quindi il problema della discrasia tra il termine di entrata in vigore della legge e il termine previsto per l'emanazione del decreto. Non sfugge a nessuno che questo è un termine massimo che, del resto, la Camera ha già dimezzato perchè noi, al Senato, l'avevamo fissato in 4 mesi e tutti sanno - lo ha rilevato correttissimamente la stessa senatrice Salvato - che il Ministro della sanità ha già nominato la commissione che deve preparare questo decreto, perchè l'intenzione del Governo è quella di farlo pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* il più vicino possibile al giorno di pubblicazione sulla stessa della legge e, se sarà possibile, addirittura nel medesimo giorno. La senatrice Salvato ha detto che all'interno di quella commissione si discute. Non sono il Ministro della sanità, ma penso che sia del tutto normale che su materia tanto delicata si discuta: il discutere non significa assolutamente impossibilità di giungere poi ad una determinazione che, del resto, rimane ascritta alla responsabilità amministrativa e politica del Ministro della sanità.

Un'altra obiezione di fattibilità ha sollevato il senatore Onorato, e si tratta di obiezioni estremamente serie e sulle quali credo valga la pena di dare una risposta. Il senatore Onorato ha rilevato che la legge prevede uno spazio notevole per quelli che sono gli enti ausiliari, vale a dire le comunità terapeutiche. Senza dubbio tutta la linea del disegno di legge (qui ha ragione il senatore Onorato) va nell'ottica del forte rafforzamento dei servizi pubblici e fra l'altro vorrei far rilevare che, per quanto concerne il rafforzamento appunto dei servizi pubblici, il testo che ci viene dalla Camera compie un passo avanti rispetto al testo varato dal Senato. Infatti all'articolo 27, punto 4 del testo approvato dalla Camera, si copre una lacuna che in qualche modo era stata evidenziata anche nelle polemiche successive all'approvazione del disegno di legge da parte del Senato, vale a dire quella della mancanza di una specifica copertura per i servizi che le unità sanitarie locali devono istituire. L'articolo 27, punto 4, prevede allora una copertura immediata di 30 miliardi per l'anno finanziario 1990 a valere sul fondo di cui all'articolo 106 di questa legge (quindi immediata copertura); così come invece per gli anni finanziari successivi, il 1991 ed il 1992, è previsto che sul fondo sanitario nazionale vi siano 240 miliardi e 600 milioni di fondi vincolati all'attivazione di questi servizi delle USL.

Tornando per un momento a rispondere all'obiezione del senatore Onorato, che si preoccupava di come avrebbero fatto ad agire e ad operare, a poter quindi ricevere anche il sostegno doveroso dello Stato gli enti ausiliari e le comunità terapeutiche se per caso le regioni non saranno sollecitate nell'istituire gli appositi albi, vorrei allora permettermi di ricordare che - come è previsto dall'articolo 94, comma 2 (contenuto nell'articolo 28), - è possibile che gli stessi enti ausiliari, attraverso un procedimento di autocertificazione si mettano da soli nella condizione tale da poter ricevere legittimamente tutti i finanziamenti ai quali hanno diritto nei confronti dello Stato.

Concludendo, non credo proprio si possa dire che nel provvedimento al nostro esame non vi sia rispetto per i cittadini tossicodipendenti. Si può dire con chiarezza, come molti hanno fatto, che le idee all'interno del Parlamento sono diverse; però la posizione della

maggioranza è convinta e concorde ed il Governo ha fatto tutto quello che riteneva possibile e doveroso fare anche in una logica di ascolto delle osservazioni venute dall'opposizione, e davvero raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera. Il Governo ritiene infatti che questo testo rispetti i diritti dei cittadini tossicodipendenti e sia soprattutto un provvedimento di solidarietà.

Non per polemica, ma vorrei ricordare – senza addentrarmi molto in questo discorso, perchè poi sarà il sottosegretario per l'interno Ruffino a parlare della strategia internazionale del Governo – che in prima lettura davanti al Senato e nella prima parte della discussione alla Camera più volte da parte dell'opposizione si è cercato di mettere in stato di accusa il Governo, affermando che la linea che il Governo italiano aveva adottato era contro corrente rispetto alla linea emergente sul piano internazionale, tanto è vero che da parte di un illustre rappresentante dell'opposizione ci è giunto addirittura l'invito ad aspettare la riunione che si è poi tenuta ad aprile a Londra; riunione che – secondo l'opposizione – avrebbe smentito la linea adottata dal Governo italiano. Ora, la riunione di Londra si è tenuta e la linea adottata è fortemente convergente con quella che il Governo italiano aveva scelto con il suo disegno di legge fin dal 1988 e con quella che lo stesso Governo ha sostenuto e sostiene in Parlamento. Mi sembra quindi che non si possa più parlare di un Governo che va contro corrente, ma si debba rilevare che il Governo italiano è all'interno di una logica che tutti gli Stati civili con ragionevolezza stanno adottando.

Vorrei però dare altre due brevi assicurazioni, soprattutto una. Si è chiesto al Governo di non abbandonare a se stessa questa legge; ciò è già nelle norme della legge, attraverso la previsione della relazione annuale al Parlamento; non siamo stati noi a volere che si modificasse quel «riferisce» in «presenta una relazione annuale al Parlamento»: è stata proprio l'opposizione che alla Camera ha voluto che il Governo si presentasse con una relazione scritta che certamente poi deve essere discussa. Il sistema della relazione annuale, il sistema della conferenza triennale di verifica sono tutte norme che dimostrano la volontà del Governo di non interrompere il colloquio con il Parlamento e di seguire al massimo possibile il processo di applicazione di questa legge.

Mi auguro, amici e colleghi, passato il momento di scontro parlamentare (e tenendo anche conto che ha davvero ragione la senatrice Salvato, quando dice che occorre impegnarsi perchè i nostri ragazzi, la nostra gente abbia voglia di vita e non di droga) che tutte le forze politiche, tutte le realtà che operano nel mondo sociale, si attrezzino anche in termini psicologici per fare in modo che questa legge, soprattutto nella parte relativa alla prevenzione ed al recupero (parti nelle quali l'impegno delle istituzioni deve essere fortemente supportato dalla società) possa avere il massimo successo possibile; e che inoltre, anche attraverso la predisposizione di altri provvedimenti, soprattutto relativi ai giovani – provvedimenti che del resto il Governo ha già in cantiere – vi sia la possibilità di impegnarsi insieme perchè davvero cresca la voglia di vita e non la voglia di droga. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per gli affari sociali.

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, evidentemente da parte del Ministero di grazia e giustizia si risponderà in ordine ai rilievi avanzati sulle norme sanzionatorie, in particolare sulle modifiche che da parte della Camera dei deputati sono state introdotte rispetto al testo del Senato.

Nella discussione generale ci sono state ripetizioni di considerazioni sulla filosofia, sulla impostazione generale del disegno di legge; la senatrice Salvato, ad esempio, si è rammaricata del fatto che la Camera non abbia cambiato questa impostazione e questa cultura, arrivando a considerare e a rilevare che il testo a noi pervenuto dalla Camera in sostanza abbia addirittura peggiorato il sistema sanzionatorio.

Il giudizio del Governo non è coincidente, nel senso che le modifiche che stiamo oggi esaminando rispetto al testo originariamente approvato dal Senato complessivamente non possono essere considerate peggiorative, ma per certi aspetti addirittura migliorative rispetto alle sanzioni; certamente sono norme di migliore applicazione per quanto riguarda gli aspetti procedurali.

Si è in primo luogo affermato che in definitiva le sanzioni vengono aggravate. Debbo ricordare che, per quanto attiene la fase dinanzi al prefetto, le sanzioni sono invece attenuate; è stata tolta la sanzione che consisteva nel non potersi allontanare dal comune di residenza; è stato tolto il divieto di detenzione di armi proprie (rispetto alla sospensione del porto d'armi) e conseguentemente è venuta meno la norma, presente nel testo del Senato relativamente al procedimento davanti al prefetto, della sanzione, in caso di inosservanza, prevista in tre mesi di arresto o nell'ammenda.

Sono state modificate le sanzioni nel procedimento davanti al pretore, ma anche qui la Camera ha ritenuto di dare un aspetto non penale alle sanzioni, di articularle in diverse misure in modo che il magistrato, rispetto alla diversità di situazioni che sarà chiamato ad esaminare, possa scegliere e individuare quelle che meglio si attagliano (nel loro lavoro dissuasivo o nella finalità di fare interrompere il rapporto con la droga) al soggetto che in quel momento è davanti al giudice. Una maggiore articolazione delle sanzioni consentirà la scelta più idonea e più efficace, anche in relazione all'ipotesi possibile - anche se non auspicabile - che ci sia una ripetizione di procedimenti davanti al pretore perchè l'interessato non desiste e continua ad assumere droga; da qui la necessità di articolare in maniera diversa, se si ripropone davanti al pretore un procedimento per il consumo di droga, e di tenere conto anche della circostanza di comportamenti ripetitivi e della mancanza dell'effetto dissuasivo di precedenti sanzioni.

Si è detto che la Camera, rispetto al testo del Senato, ha aggravato la situazione introducendo la specificazione dell'uso personale, pertanto introducendo un principio di inversione dell'onere della prova; il soggetto, si afferma, deve dare la prova che si tratta di uso personale e non, viceversa, la prova che la detenzione sia per fini diversi. Credo che

si tratti di un problema mal posto perchè è evidente che, nel momento in cui un soggetto viene trovato in possesso di una dose media giornaliera, o all'interno di questo limite, si deve presumere e pensare che lo faccia per uso personale. Non esiste una possibilità di prova della detenzione che sia destinata ad uso personale; la situazione normale è quella di considerare che la detenzione sia per uso personale.

La modifica voluta dalla Camera è stata determinata dalla considerazione che nella formulazione del Senato avremmo dovuto estendere il trattamento sanzionatorio e amministrativo anche a situazioni in cui poteva essere evidente che la detenzione di droga era per fini di spaccio e quindi dalla necessità di non premiare una concezione o il comportamento antigiuridico di colui per il quale si ha la prova o si hanno gli elementi per ritenere che detiene la droga al fine di esercitarne lo spaccio. Uno spacciatore ben noto che non viene pescato nel momento in cui dà la bustina, ma in un momento immediatamente anteriore, non dà la prova dello spaccio, ma la detenzione si può tranquillamente ritenere provata a fini di spaccio e non per uso personale.

La correzione della Camera non introduce una inversione dell'onere della prova, ma ha il solo fine di chiarire che le sanzioni amministrative o comunque il procedimento davanti al prefetto debba essere riservato e applicato a chi sia detentore di droga per uso personale.

Si è lamentato - mi pare dalla senatrice Salvato - che si sarebbe introdotta *ex novo* una schedatura dei soggetti trovati in possesso di droga, schedatura che non era prevista dal testo del Senato. Non comprendo da quali modifiche la senatrice Salvato tragga questo convincimento poichè rispetto al testo del Senato, per il procedimento davanti al prefetto, si è solamente ritenuto di introdurre alla Camera una norma di salvaguardia volta a stabilire che nessun uso può essere fatto degli atti del procedimento davanti al prefetto se non ai fini del procedimento stesso, con il connesso divieto di rilascio di copia se non all'interessato e con particolari cautele se si tratta di procedimento plurimo nel senso di consentire il rilascio soltanto della parte che interessa il richiedente.

La normativa della Camera, quindi, non introduce il principio della schedatura. Certo è prevista la conservazione degli atti per stabilire se si tratti della seconda o, come previsto nel testo del Senato, della terza volta, ma che le modifiche introdotte dalla Camera stabiliscano una specifica schedatura il Governo ritiene di poterlo escludere. In conseguenza della diversa impostazione delle sanzioni relative al procedimento davanti al prefetto, è stata modificata anche la norma contenuta nel testo approvato dal Senato che prevedeva l'iscrizione al casellario giudiziario; si è previsto invece, attesa la natura non penale delle sanzioni relative ai procedimenti davanti al prefetto, un registro particolare rispetto al quale viene garantita la riservatezza e la non conoscenza da parte di chi non è parte interessata a tali procedimenti. Il Governo quindi non ritiene che si possa affermare che vi è stato per questi aspetti un peggioramento della normativa approvata dal Senato.

Si fa poi riferimento alla modifica della cosiddetta attenuante per i fatti di lieve entità. Il Governo ha precisato in Commissione - ma è

giusto ribadirlo anche in Aula – che la modifica introdotta dalla Camera non ha il significato o il valore di una restrizione della portata di queste attenuanti. Essa è stata determinata da ragioni di migliore formulazione giuridica perchè si è ritenuto che il riferimento alle circostanze attinenti alla persona dell'imputato potesse essere limitativo se relativo all'imputabilità e alla recidiva e si è quindi deciso di usare una formulazione più semplice ma nel contempo più estensiva, nella considerazione che la dizione «modalità e circostanze dell'azione» comprenda anche circostanze soggettive di cui l'imputato possa beneficiare ai fini del riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità. Il Governo ribadisce in Aula questa interpretazione anche ai fini dell'esatta valutazione del contenuto e della portata della formulazione di questa attenuante. Quindi, anche sotto questo profilo, non si può ritenere che vi sia stato un peggioramento o un aggravamento del sistema sanzionatorio contenuto nel testo licenziato dal Senato.

Sono state poi mosse delle contestazioni e delle obiezioni sulle modifiche relative al reato di associazione per delinquere. A questo proposito si continua a ripetere l'esempio dei tre ragazzi che vengono colti nell'atto di fumare insieme uno spinello; un fatto non rilevante e non grave rispetto al consumo individuale che ciascuno può fare della droga e che però potrebbe prefigurare il reato di associazione per delinquere. La modifica apportata dalla Camera dei deputati anche in questo caso è stata determinata da ragioni di migliore formulazione giuridica del testo. Si è ritenuto che non si potesse formulare un'ipotesi di specifica figura di associazione nello spaccio di droga prevedendo che il fatto reato si determina anche attraverso la mancata realizzazione di una circostanza di alleggerimento, cioè che il fatto non sia di lieve entità. Questa è la tipica formulazione di una attenuante. Una norma penale deve prevedere, nella sua formulazione, il fatto reato e poi, separatamente, prevedere la circostanza attenuante che determina l'applicazione della pena minore. Così ha fatto la Camera; ha determinato la fattispecie di associazione per traffico e spaccio di droga e poi ha indicato l'attenuante. Se il fatto può ritenersi di particolare lievità, si applica la norma dell'articolo 416, primo e secondo comma, del codice penale. Infatti, anche nel testo del Senato escludere che ricorra la fattispecie di associazione a delinquere non comportava che, se il fatto era di lieve entità, nessun reato potesse accertarsi essere commesso; si doveva comunque applicare anche nel testo licenziato dal Senato, in linea subordinata, l'articolo 416. Allora, rispetto alla costante giurisprudenza e agli elementi che devono verificarsi perchè comunque anche l'ipotesi dell'articolo 416 possa ritenersi ricorrente, le preoccupazioni espresse dai senatori per quelle fattispecie che sono state indicate prima (i quattro ragazzi che si trovano insieme a fumare uno spinello) mai potranno integrare la figura dell'articolo 416 del codice penale.

Ecco perchè, anche relativamente a queste contestazioni e a queste critiche, il Governo ritiene che non abbiano fondamento e che quindi possa essere ritenuta accettabile la formulazione pervenuta dalla Camera dei deputati.

Sono stati fatti anche altri rilievi in ordine al sistema sanzionatorio e merita risposta una considerazione del senatore Corleone, anche se mi pare che abbia sbagliato nell'individuare la fattispecie, ritenendo che

con il testo del Senato il prefetto possa far divieto di frequentare pubblici esercizi; al contrario, è la norma che riguarda le sanzioni del pretore. Ma, a parte questo errore, vengo alla contestazione del senatore Corleone, che ritiene che attraverso questa disposizione si metterebbero in difficoltà i titolari di pubblici esercizi perchè, se individuati nel decreto che ne vieta la frequentazione, perderebbero credibilità e il loro buon nome. La norma non prevede che si individuino specificamente locali, bar o comunque pubblici esercizi, ma che ci si riferisca a categorie di pubblici esercizi, come in altre norme presenti nel nostro sistema, che prevedono l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di frequentare pubblici esercizi. Pertanto, non vedo sotto quale profilo possano determinarsi gli effetti negativi paventati dal senatore Corleone.

In definitiva, credo che il sistema sanzionatorio complessivo sia articolato e più adeguato alla varietà di fattispecie che possono concretamente determinarsi nella sua applicazione, e prevede anche sistemi procedurali più snelli e comunque più sicuri.

Resta il giudizio complessivamente negativo espresso in discussione generale dal Gruppo comunista e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Si dice - ed è l'ultima osservazione cui intendo rispondere - che questo sistema sanzionatorio non scoraggerà il narcotraffico, non ridurrà il fenomeno della diffusione della droga, ma che si avranno risultati esattamente opposti in quanto l'alto costo della droga spingerà ulteriormente il mercato e aumenterà la sua diffusione. A questo proposito si fa sempre l'esempio dell'Olanda e si chiede perchè non siamo andati a fare un viaggio in Olanda.

Al senatore Corleone posso dire che il mese scorso sono stato negli Stati Uniti con una delegazione della direzione prevenzione e pena; abbiamo visitato diversi istituti penitenziari e abbiamo avuto colloqui e confronti sull'esperienza in quel paese relativamente al fenomeno della droga. Negli Stati Uniti vige una linea esattamente opposta a quella applicata in Olanda, cioè la linea della fermezza e della durezza. Il direttore generale del sistema penitenziario americano ci ha detto con una certa soddisfazione che in questi anni negli Stati Uniti d'America, pur di fronte all'imponenza e alla gravità della diffusione del fenomeno della droga, l'applicazione delle nuove misure ha determinato una riduzione del numero di giovani che per la prima volta fanno uso della droga. Questo risultato positivo riscontrato nell'esperienza degli Stati Uniti ci auguriamo possa essere ottenuto anche in Italia applicando la normativa in esame. Almeno da questo punto di vista possiamo affermare che un cambiamento sicuramente avverrà, anche se l'applicazione di una legge così importante, difficile e complessa può creare preoccupazione. Credo però che l'impegno di tutti debba essere rivolto a consentire che il provvedimento funzioni, perseguendo e realizzando le finalità dichiarate.

Per quanto riguarda la nostra amministrazione, abbiamo un grosso impegno da affrontare a seguito di una norma introdotta dalla Camera dei deputati, relativa alla creazione di strutture penitenziarie differenziate per i tossicodipendenti. Stiamo affrontando il problema con senso di responsabilità, nella previsione che il disegno di legge arriverà alla sua definitiva approvazione. Desideriamo comunque manifestare al Senato

questo nostro impegno perchè sappiamo quanta importanza abbia anche questa nuova previsione rispetto al processo di recupero e di reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

MONTRESORI. L'Asinara comunque non si tocca.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per l'interno.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A quindici anni di distanza dall'approvazione della legge n. 685, che ha purtroppo largamente fallito i suoi obiettivi, il Parlamento si accinge a varare una normativa di ampio respiro, pur nella consapevolezza delle difficoltà proprie di un provvedimento legislativo che investe la delicata sfera dei valori e dei disvalori.

Di fronte ad una emergenza come quella della droga, suscettibile di effetti così devastanti sull'ordinato sviluppo della vita sociale del nostro paese, il provvedimento al nostro esame, senza assurgere, onorevoli colleghi, ad una funzione salvifica, dimostra che il legislatore intende mobilitare ogni risorsa disponibile.

Prima di sottolineare alcuni passaggi significativi nel provvedimento, ritengo doveroso ringraziare i relatori, senatori Condorelli e Casoli, per l'equilibrata e conclusiva opera svolta. Ho molto apprezzato in particolare la puntuale replica di questa mattina del senatore Condorelli e l'intervento del senatore Gallo che ha sottolineato alcuni miglioramenti apportati dalla Camera che non hanno stravolto la coerenza del provvedimento e la filosofia sulla quale lo stesso è stato incentrato, cioè l'illiceità dell'uso delle sostanze stupefacenti.

Credo, inoltre, di interpretare il pensiero e i sentimenti di tutti i Gruppi, di maggioranza e anche di opposizione, rivolgendo un vivissimo apprezzamento al ministro Rosa Jervolino Russo per la sua appassionata ed impegnata opera e per la diuturna presenza per questa fatica certamente non facile.

Il disegno di legge rappresenta certamente una risposta positiva e responsabile perchè conferisce alla lotta alla droga il carattere di vera e propria lotta globale. La stessa normativa, tenendo fede agli impegni assunti dal nostro paese a livello internazionale, intende rompere il diffuso atteggiamento di tolleranza e permissività sviluppatosi in questi anni, radicando il convincimento della illiceità dell'uso della droga. Ritengo, senatore Corleone e senatore Onorato, che non possa essere revocato in dubbio il fatto che l'attuale legge, grazie soprattutto all'articolo 80, abbia legato il consumo allo spaccio. Il consumatore, infatti, finisce inevitabilmente col diventare uno spacciatore per procurarsi la droga. La nuova legge almeno nelle intenzioni del legislatore, tende a spezzare questa catena affermando la illiceità dell'uso.

Del resto, in epoca non sospetta - e il senatore Onorato lo sa certamente - numerosi interventi di procuratori generali della Repubblica delle corti di appello avevano sottolineato la necessità di una profonda, radicale modifica dell'articolo 80, che determinava inevitabilmente questa catena tra consumo e spaccio.

Sono perciò necessarie alcune linee chiave che diano una risposta certa all'opinione pubblica e soprattutto alle domande che provengono dalla parte più debole e più vulnerabile della società.

È proprio in quest'ottica, onorevoli colleghi, che si inquadrano le disposizioni contenute nell'articolo 15, che introducono nel nostro ordinamento la competenza del prefetto ad irrogare sanzioni amministrative nei confronti di detentori o consumatori di sostanze stupefacenti.

L'attribuzione al prefetto di nuovi compiti nel settore della prevenzione, di funzioni così rilevanti nel settore della promozione sociale costituisce il naturale risultato di un'evoluzione che ha portato l'Amministrazione dell'interno a corrispondere alle sempre crescenti esigenze della comunità.

Peraltro, non posso non ricordare che da tempo ormai i prefetti si occupano di questo settore svolgendo le opportune azioni di prevenzione in collaborazione con le strutture sanitarie. Occorrerà evidentemente, nel quadro di questa nuova normativa, sviluppare ed intensificare questo rapporto di collaborazione.

La nuova normativa pone in tutta evidenza il fatto che un'efficace strategia globale di lotta alla droga non può prescindere da un'attività di osservazione, di conoscenza e di informazione rispetto ad un fenomeno di così immanente emergenza sociale.

È con questo specifico scopo che la legge potenzia il ruolo dell'osservatorio permanente sul fenomeno della droga, che fa perno sulla capacità operativa ed informativa delle prefetture, in perfetta sintonia, senatore Onorato, con la scelta operata di recente dal decreto-legge n. 322 del 1989 sul sistema statistico nazionale.

L'osservatorio opera presso il Ministero dell'interno fin dal giugno 1984, fornendo il supporto conoscitivo indispensabile ad orientare l'attività dei pubblici poteri nello specifico settore; con periodicità semestrale, l'osservatorio divulga a tutti i livelli i dati, acquisiti tramite le prefetture, presso le strutture sanitarie pubbliche, le comunità terapeutiche e gli organismi che operano sul territorio nel settore della cura e della riabilitazione dei tossicodipendenti.

Tutto questo tengo ad evidenziare per ribadire la serietà e il profondo spirito di responsabilità con cui si precostituiscono gli strumenti indispensabili per affrontare una questione certamente connotata da un crescente allarme sociale. Ed è proprio grazie alla preziosa attività dell'osservatorio che il Ministero dell'interno ha potuto, fin dal 1985, rendere concreto il proprio impegno in una prospettiva di vasta solidarietà umana e sociale, a sostegno dello sforzo di tutti coloro che operano per favorire il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti, erogando contributi finanziari ai comuni, alle unità sanitarie, nonchè ad altri enti ed associazioni di volontariato e a privati che operano nel settore senza scopo di lucro.

In merito ai finanziamenti erogati per il 1988, il ministro Gava ha già avuto modo di depositare una documentazione a corredo della relazione annuale al Parlamento, trasmessa il 4 ottobre 1989.

Il disegno di legge intende porre in tutta evidenza che istituzioni e società sono chiamate ad operare in modo responsabile ed integrato per offrire risposte sempre più concrete e puntuali, dando tra l'altro

sostegno alle iniziative delle comunità terapeutiche. In Italia, ormai da molti anni, le comunità incontrano un particolare favore presso l'opinione pubblica, che sempre più tende a riversare su tale tipo di intervento tutto il carico di speranze nate dalla disperazione dell'allarme sociale, che caratterizza il problema della droga e ciò perchè l'opera delle comunità terapeutiche si fonda sostanzialmente sul principio in base al quale la persona è responsabile certamente della sua dipendenza, ma è anche responsabile e partecipe della sua riabilitazione.

Le comunità rappresentano quindi strumenti preziosissimi per il recupero di numerosi soggetti attraverso la riattivazione dei meccanismi della volontà che la droga, purtroppo, tende ad annientare ed è in questa prospettiva di solidarietà che il disegno di legge prevede finanziamenti particolari per tentare di conseguire questi obiettivi.

Onorevoli colleghi, debbo sottolineare ed evidenziare che la situazione sul versante del narcotraffico continua a presentare aspetti allarmanti e, per il momento, nessun elemento consente di ipotizzare una inversione di tendenza; al contrario, i principali indicatori del fenomeno dimostrano in modo chiaro una sempre più preoccupante tendenza all'incremento.

Non è più possibile, pertanto, fronteggiare questa piaga con i mezzi, gli strumenti ed i sistemi attualmente disponibili; è assolutamente necessaria una nuova e più moderna strategia di lotta. In tale ottica, i nuovi strumenti e le nuove procedure consentiranno alle forze di polizia una attività di maggiore qualificazione e di più elevata efficacia. Credo di dover sottolineare a tale proposito l'altissima dedizione che le forze di polizia hanno posto e costantemente pongono nella lotta alla droga, e gli apprezzamenti di qualificati organismi esteri ne evidenziano l'elevata professionalità. Ma è altrettanto doveroso sottolineare la frustrazione degli operatori di polizia quando si trovano impossibilitati, con la normativa attuale, a svolgere indagini per la carenza sia di strumenti normativi e finanziari, sia di procedure che da tempo essi vedono applicate con innegabile successo dai colleghi dei paesi con i quali costantemente collaborano.

BATTELLO. Su questo non c'è discussione; siamo tutti d'accordo.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È vero, senatore Battello, che vi è stata una larga convergenza su questi aspetti che desidero peraltro richiamare perchè sono certamente significativi nella lotta al narcotraffico. Il ministro Gava, tra l'altro, ha avuto modo di evidenziare in più occasioni che nessun altro fenomeno criminale presenta, come quello degli stupefacenti, così rilevanti aspetti di internazionalità e, poichè l'aggressione ha carattere internazionale, occorre evidentemente una risposta di carattere internazionale sulla base - e qui vengo all'altro punto che, peraltro, è contestato - della Convenzione di Vienna, approvata nel dicembre 1988 non soltanto dal nostro paese, ma da altri 88 paesi; Convenzione di Vienna che afferma, in modo esplicito e tassativo, la necessità di ribadire il criterio della illiceità. Ricordo ad esempio la possibilità di svolgere operazioni di infiltrazione nelle maggiori organizzazioni criminali; la costituzione di

basi di *intelligence* nei più importanti paesi a rischio; l'introduzione di misure di controllo nel commercio legale dei precursori per evitarne lo storno e tutta una serie di strumenti ed iniziative che sono stati istituiti, con la nuova legge, come strumenti estremamente importanti ed indispensabili per svolgere una efficace azione di lotta contro il narcotraffico, anche perchè non vi è dubbio che gli smisurati guadagni legati al traffico di droga determinano forme di inquinamento anche dell'economia legale. Ma in questa direzione il Parlamento si è già espresso con le modifiche introdotte alla legge Rognoni-La Torre.

Debbo ricordare molto telegraficamente anche gli accordi che sul piano internazionale l'Italia ha già sottoscritto con gli Stati Uniti, la Spagna, l'Egitto, la Grecia, la Turchia, l'Austria, Israele, il Marocco, il Venezuela, la Tunisia, la Francia e la Gran Bretagna e quello recente, sottoscritto dal ministro Gava, con la Spagna, aperto all'adesione di altri paesi, per la repressione del traffico di droga in mare. Attribuiamo molta importanza a questo fatto e nella legge è stato introdotto un principio che ha in qualche misura anche modificato il codice della navigazione, consentendo la possibilità di ispezionare le navi anche in acque extraterritoriali. Ricordo anche il lavoro intenso svolto dal Ministero dell'interno e in prima persona dal ministro Gava per la lotta alla droga relativamente alla rotta balcanica; il nostro servizio antidroga ha rilevato che circa il 75 per cento della sostanza sequestrata in Italia percorre la rotta balcanica. Ricordo, altresì, la conferenza disposta dal ministro Gava il 17 marzo scorso, cui hanno partecipato, oltre ai paesi interessati, anche quelli europei aderenti - come il nostro - al *club* dei cinque, vale a dire Germania, Francia Austria e Svizzera.

Mi avvio rapidamente alla conclusione, onorevoli colleghi. Vorrei ricordare comunque numerosi altri accordi di carattere internazionale, come il gruppo Trevi e la Conferenza trilaterale Spagna-Stati Uniti-Italia con la partecipazione anche della Colombia, del Perù e della Bolivia. Desidero però rapidamente concludere questo mio intervento.

Senza voler attribuire - come dicevo all'inizio - alla nuova normativa una funzione salvifica, ritengo tuttavia che il legislatore con tale normativa (se così verrà varata dal Senato) abbia fatto la propria parte. Sono convinto che l'Italia, consapevole del ruolo assunto in questi anni nell'ambito della comunità internazionale, dovrà continuare ad essere parte attiva di una lotta difficilissima che è lotta di civiltà.

Ringrazio il senatore Dionisi per il motivo di speranza che ci ha lasciato a conclusione del suo intervento. «Vi auguro» - ha detto il senatore Dionisi ieri - «che voi abbiate ragione», riconoscendo implicitamente la nostra ferma volontà di imprimere una valida svolta nella lotta alla droga.

Bisogna, da un lato, contrastare la continuazione, la trasformazione, il traffico e lo spaccio delle sostanze stupefacenti e, dall'altro, radicare il convincimento della illiceità dell'uso. Non sarebbe lotta globale una concezione dell'uso quasi lecito, perchè la domanda giustificerebbe, senatore Pollice, in una spirale perversa, l'offerta. Questo non significa assolutamente voler confondere i trafficanti di droga e di morte con le vittime. Abbiamo rispetto, senatore Pollice, per i cittadini tossicodipendenti ai quali anche con questa legge vogliamo tendere una mano. E non si tratta di un provvedimento votato sulla base

dell'emergenza; basti pensare che il disegno di legge è stato presentato il 5 dicembre 1988 ed è stato quindi all'approfondito esame del Parlamento per oltre 18 mesi.

Certo, la legge di per sè non può essere la soluzione del problema se non sarà accompagnata, specie sul piano della prevenzione, dalla più larga solidarietà possibile nei confronti dei consumatori e se non saremo capaci tutti insieme di far rinascere nei giovani la speranza del futuro che aiuta a sfuggire alle velenose, artificiali e mortali illusioni della droga, di far superare ai giovani quel male di vivere di cui ha parlato la senatrice Salvato (e mi sembra anche il senatore Battello nel suo intervento) e di fare loro apprezzare i valori e la bellezza della vita. *(Applausi dal centro).*

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, credo che oggi in qualche modo in questa Aula si stia realizzando un piccolo *record* o almeno un fatto che a me personalmente non è dato riscontrare nelle cronache dei lavori del Senato relative agli ultimi anni. Stiamo esaminando in terza lettura un provvedimento della cui importanza siamo tutti convinti, un provvedimento che - secondo il calendario previsto dalla Conferenza dei Capigruppo - avrebbe già dovuto vedere il Senato impegnato in sede di votazioni. Con la replica annunciata della senatrice Marinucci, siamo invece arrivati a sei interventi: due dei relatori, che sono dovuti, uno del Ministro e tre di altrettanti Sottosegretari.

Purtroppo dobbiamo dire che nell'occasione odierna non è data la possibilità ai senatori di programmare ragionevolmente il loro tempo, anche per il fatto che all'esterno dell'Aula non è affisso, come normalmente avviene, il programma degli interventi.

Noi sappiamo benissimo che il Governo ha diritto di parola; ci sembra strano questo uso inusuale della parola - mi si passi il bisticcio - soprattutto da parte anche di rappresentanti del Governo che non risultano aver partecipato alla discussione generale. Anche qui ci si potrà rispondere che ci sono gli stenografici e che quindi i testi possono essere stati letti nella mattinata.

Vorrei allora porre la questione della durata degli interventi, disciplinata dall'articolo 89, primo comma, nel Regolamento: il Governo e i relatori debbono attenersi, al pari degli altri senatori, al limite massimo di 20 minuti; è concessa alla Presidenza del Senato la possibilità di deroga rispetto a questi tempi. Tuttavia siamo largamente oltre l'ora e quaranta che teoricamente doveva essere impiegata dai cinque colleghi che sono intervenuti; infatti si è circa di tre quarti d'ora oltre e sono annunciati altri interventi.

Vorrei ora chiedere all'onorevole Presidente del Senato se realisticamente è pensabile che l'Assemblea questa mattina possa passare alle votazioni o se, al contrario, non ci si trovi di fronte ad una manovra ostruzionistica che in questo momento viene messa in atto in particolare dai rappresentanti del Governo. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Onorevole senatore, la Presidenza non può fare altro che attenersi a quanto disposto dalla Costituzione, che ella conosce benissimo, all'articolo 64, che dice: «I membri del Governo (...), hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono», cui corrisponde l'articolo 63 del nostro Regolamento: «Possono parlare in Assemblea esclusivamente i senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo».

Quindi io non ho poteri in merito.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, non siamo nati ieri! I rappresentanti del Governo parlano perchè non c'è la maggioranza in Aula. Ma allora chiedete una sospensione! Lei ha ragione, ma non giriamo intorno al problema: che la maggioranza chieda una sospensione!

GIUSTINELLI. I tempi qui al Senato sono sempre regolamentati, ma per il Governo evidentemente non lo sono.

PRESIDENTE. Nessuno dei membri del Governo ha superato i venti minuti, in riferimento all'articolo 89. Evidentemente, sta alla discrezione del Governo saper far uso di questa sua facoltà di intervento.

Ritengo poi che il punto della presenza della maggioranza non sia molto rilevante, perchè la maggioranza la vedo, né penso sempre che si debbano interpretare tali questioni in modo malizioso.

Dicevo che non ho il potere di cambiare le regole, posso solo rivolgere un appello alla brevità alla senatrice Marinucci Mariani: se invece di venti minuti ne utilizza dieci, rende sicuro l'inizio del dibattito in Aula sugli articoli stamani. E di questo le sarei grato, anche perchè tra poco dovrò presiedere la Conferenza dei Capigruppo.

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per la sanità.

* MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Onorevoli senatori, vorrei innanzitutto chiarire che il Governo ritiene doveroso rispondere quando su alcuni punti si è trattata materia propria della amministrazione che qui si rappresenta. È dunque un dovere al quale assolverò brevissimamente, perchè sono fermamente convinta che tutti dovremmo parlare molto poco per raggiungere risultati concreti, e spero che a questa linea si attengano sempre anche molti di coloro i quali qui hanno fatto osservazioni sull'impegno di parola del Governo.

Vorrei dire allora molto brevemente che questa legge, che si configura come un riordino, una modifica della legge in vigore, affida al Ministero della sanità alcuni nuovi importanti incarichi che il Ministero sta già assolvendo; e rispondo così ad alcune delle preoccupazioni giustificatissime che sono state qui affacciate.

Innanzitutto al Ministero della sanità la nuova legge affida la creazione, l'istituzione di un nuovo servizio centrale per le dipendenze da alcool e per le tossicodipendenze. Questo servizio, che sarà immediatamente insediato, avrà sicuramente la cura di seguire non solo le dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope, così come delineate in questo provvedimento oggi all'esame dell'Aula del Senato,

ma anche quelle che (quando quest'Aula e l'altra Aula, la Camera dei deputati, avranno approvato il relativo provvedimento), verranno affidate allo stesso servizio per quanto attiene le materie delle alcool dipendenze. Il Governo si augura infatti che anche questo altro provvedimento veda al più presto l'approvazione del Parlamento della Repubblica.

Un'altra competenza nuova ed importante è affidata al Ministero della sanità dall'articolo 27, nato sulla presentazione di un emendamento dei senatori Cabras, Granelli e Rosati, che il Governo approvò con vero convincimento. Si tratta di una misura di fondamentale importanza che ricalca le linee già espresse dal disegno di legge sull'AIDS ed è del tutto coerente con il disegno di legge di riordino del sistema sanitario nazionale.

All'articolo 27 è prefigurata la possibilità per il Ministero della sanità, di concerto con il Ministro degli affari sociali e con la Conferenza Stato-regioni, di definire con proprio decreto l'organizzazione e l'organigramma dei servizi per le tossicodipendenze a livello delle unità sanitarie locali. Come è noto a questo Parlamento, tali servizi sono del tutto carenti sul nostro territorio nazionale, malgrado fondi finalizzati *ad hoc*, stabiliti anche nell'ambito del fondo sanitario nazionale; molte unità sanitarie locali non si sono mai dotate di servizi per le tossicodipendenze ed inoltre questi servizi, sul territorio nazionale, applicano l'orario di lavoro dei dipendenti e non rispondono così ai bisogni dei tossicodipendenti. Svolgono un orario di lavoro dalle 8.00 alle 14.00, con qualche ritorno settimanale e questo è certamente giusto per quanto riguarda l'organizzazione dei lavoratori ma non è certamente adeguato ai bisogni dei tossicodipendenti. Con l'articolo 27 si prevede invece che questi servizi debbano essere aperti 24 ore su 24. All'interno di questi servizi sono presenti molte figure professionali, non soltanto sanitarie ma anche educatori professionali, psicologi; sono figure diverse da quelle sanitarie che devono fornire una adeguata risposta al complesso problema delle tossicodipendenze.

L'articolo 27 dà la possibilità al Ministero, in terza battuta (quando non vi abbiano provveduto né l'unità sanitaria locale, né l'apposito commissario *ad acta* che dovrà essere nominato dal presidente della giunta regionale) di creare immediatamente i servizi con tutto il personale necessario, superando le attuali normative sulle assunzioni e sui trasferimenti. Il Ministero ha l'intenzione di dare immediatamente questa risposta visto che anche al prefetto che dovrà prevedere le sue misure dovrà essere fornita dall'altra parte, dallo Stato stesso, la possibilità di una adeguata risposta. Abbiamo tutti un grande rispetto delle comunità terapeutiche ma sappiamo anche che non bisogna abdicare a quelli che sono i servizi pubblici del nostro paese.

Il terzo punto che vorrei ricordare è previsto nell'articolo 16, e concerne il decreto che dovrà fissare le dosi medie giornaliere. Come è noto a questo Parlamento, come ha già chiarito il ministro Jervolino Russo, il Ministro della sanità si è impegnato davanti alla Camera dei deputati ad emanare il decreto contestualmente all'entrata in vigore di questa legge. La commissione è stata insediata il 23 maggio; ha già lavorato per tre successive sedute nelle quali il dibattito è stato molto vivace; entro la fine del mese darà al Ministro la possibilità di emanare il

decreto. Si tratterà al massimo di qualche giorno di separazione tra l'entrata in vigore della legge e l'emanazione del decreto e con questo il Ministero dà una risposta alle giuste preoccupazioni della senatrice Salvato per quanto attiene alla fase di transizione tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore di tale decreto. Esso non sarà emanato alla scadenza del sessantesimo giorno ma contestualmente all'entrata in vigore della legge.

L'intendimento del Governo e del Ministero della sanità, con questi tre punti dei quali ho adesso parlato, naturalmente trascurando tutti gli altri, è di fornire la possibilità di rispondere alle giuste preoccupazioni del Parlamento e di dare una reale applicazione a questa legge che il paese, nella sua interezza, attende da tempo. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Marinucci Mariani per la sua cortesia e per la sua brevità.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga*). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle Regioni nel settore.

7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

11. Ciascun Ministero e ciascuna Regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.

14. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonchè sugli indirizzi che saranno seguiti».

2. Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato, al comma 12 sopprimere le parole: «della difesa».

1.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato, al comma 12, sostituire le parole: «sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope» con le altre: «e di informazione o sensibilizzazione sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui danni diretti ed indiretti derivanti dall'alcoolismo e dal tabagismo».

1.2 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato, al comma 12, sostituire le parole: «sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze» con le altre: «sui danni diretti e indiretti derivanti dall'alcoolismo e dal tabagismo».

1.3 ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, ONORATO

Al comma 1, all'articolo 1 richiamato, al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sui danni diretti ed indiretti derivanti dall'alcoolismo e dal tabagismo».

1.4 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 1 richiamato, dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. È comunque vietata ogni forma di promozione pubblicitaria, anche indiretta, dei prodotti alcolici e superalcolici, del tabacco e di ogni altra sostanza psicotropa. È da intendersi per promozione indiretta anche l'utilizzo dello stesso marchio e/o nome e/o logo per abbigliamento, viaggi, e altri prodotti. Sono altresì vietate anche forme di sponsorizzazione sportiva culturale e altre da parte delle aziende produttrici.

12-ter. Gli amministratori delegati delle aziende che contravvengono alla presente norma sono puniti con l'arresto da due anni a otto anni. Le aziende sono punite con l'ammenda da venti a cento miliardi».

1.5 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 1 richiamato al comma 13, sostituire le parole: «dieci miliardi» con le altre: «venti miliardi».

1.6 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

Presidenza del vice presidente LAMA

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 1.1, apparentemente di minor rilievo, riguarda la norma che prevede la promozione di campagne di informazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con i vari Ministri interessati. Tra i Ministri incaricati di gestire le campagne di informazione sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, la Camera ha ritenuto di introdurre anche il Ministro della difesa. È vero che esiste un problema riguardante la gestione di tali campagne nelle caserme, ma a noi non sembra che il Ministro della difesa possa essere inserito tra quelli incaricati di promuovere l'informazione su questa materia.

Gli altri emendamenti da noi proposti riguardano invece una questione di fondo che noi anzi consideriamo quella più emblematica tra le questioni riguardanti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Poco fa il collega Ruffino, nella sua replica, faceva riferimento al significato che questa legge può avere nel segnalare e nell'indicare valori e disvalori da tutelare o da combattere. Ebbene, la Camera ha ritenuto, in questa legge di enunciazione di valori e di disvalori, di cancellare tutto quello che attiene alla materia dell'alcoolismo e del tabagismo dalle problematiche su cui si devono promuovere campagne di informazione. Abbiamo ascoltato le motivazioni che sono state

addotte per giustificare tale scelta; in particolare si è detto che su questa materia è in corso di elaborazione e di approvazione un altro provvedimento legislativo. Ma colleghi, guardiamoci in faccia! Non voglio fare processi alle intenzioni ma voglio attenermi ai fatti. Abbiamo appena discusso una riforma del bicameralismo motivata dalle lentezze del procedimento legislativo nell'attuale sistema. Ebbene, con quello che la maggioranza ci dice sulle lentezze di tale procedimento, essa provvede ora a stralciare dal disegno di legge al nostro esame una materia così fondamentale come è quella dell'informazione sui danni derivanti dal tabagismo e dall'alcoolismo. Si rimanda ad un altro provvedimento stralciando questa parte da un disegno di legge che purtroppo tra poche ore, se nulla di positivo accadrà, sarà legge dello Stato. E lo stralcio non riguarda nemmeno l'intera materia perchè, come ha ricordato poc'anzi il sottosegretario Marinucci Mariani, il servizio centrale alle dipendenze del Ministero della sanità ha competenze vuote di significato.

Non potete non riconoscere che una medesima logica deve informare l'educazione sui danni del tabagismo e dell'alcoolismo come sui danni della droga, in un momento in cui oltre tutto è all'attenzione dell'opinione pubblica il fatto che anche al di là di ogni altra considerazione è diffuso un grande fenomeno di massa quale l'uso drogogeno degli alcool, forse equiparato a quello della droga, e non solo dei superalcolici perchè gli *hooligans* si ubriacano di birra. In quei casi che agitano e turbano la coscienza del paese, l'alcool viene usato proprio come la droga, per non parlare dei catastrofici e disastrosi danni sociali che l'alcoolismo e il tabagismo provocano, dei quali abbiamo parlato tanto a lungo che non occorre spendere altre parole tanto è chiara a ciascuno quale sia la verità in questa materia.

Ciò che è più grave e drammatico è che voi intervenite a stralciare la parte che riguarda la propaganda sull'uso dell'alcool e così respingete quel poco - troppo poco - che da quel punto di vista avevamo conquistato in Senato, visto che in Francia - un paese che, oltre ad una grande produzione di vini e liquori, di ciò fa quasi un simbolo - di fronte alla drammaticità del problema si vieta la propaganda dell'alcool. Voi al contrario prevedete che questa legge non debba intervenire neanche per informare su questa materia.

Con i nostri emendamenti abbiamo chiesto non solo che almeno sia ristabilito quel poco che il Senato aveva indicato da questo punto di vista, ma chiediamo una misura chiara ed esplicita, chiediamo che sia vietata la propaganda diretta o indiretta dei superalcolici. Su questo non occorrè altro provvedimento, perchè quella misura è chiara, se ci fosse la volontà politica di affrontare un flagello che è tanto più grave nelle sue dimensioni sociali - i numeri stanno lì a dimostrarlo - dello stesso fenomeno delle altre droghe, perchè alcool è droga. Se ci fosse una seria volontà di affrontare questa materia ci sarebbe un pronunciamento del Governo e della maggioranza a favore del nostro emendamento.

Ciò che credo davvero non possa non turbare le coscienze e che credo turbi le coscienze dei rappresentanti della maggioranza è che stralciando questa norma si rinvia ad un disegno di legge che chissà mai se e quando sarà approvato, facendo così un regalo ai produttori di droga, un regalo ai produttori e ai propagandisti della droga-alcool che

hanno bisogno della pubblicità per presentare la loro merce come un valore positivo, così come avviene tutti i giorni sulla televisione del cosiddetto servizio pubblico.

Colleghi, nel presentare questi emendamenti aggiungo il rilievo che, dato che uno dei pochi elementi positivi della legge è la promozione di campagne di informazione sui danni delle droghe e - noi speriamo - dell'alcool e del tabacco, chiediamo con l'emendamento 1.6 di incrementare i fondi a disposizione per queste campagne da dieci a venti miliardi. Visto che sperpererete dei soldi con effetti dannosi, come cercheremo di dimostrare illustrando gli altri emendamenti, destinate almeno venti miliardi per l'unica spesa davvero utile e produttiva, cioè per le campagne di informazione.

Colleghi, credo che chi mi conosce sa che non uso mai toni forti e demagogici e che soprattutto si deve darmi atto di non fare mai processi alle intenzioni. Proprio perchè non voglio fare un processo alle intenzioni e perchè nutro profonda stima personale e politica nei confronti di molti rappresentanti ed esponenti della maggioranza in quest'Aula, ritengo di poter affermare la mia certezza che nel respingere il nostro emendamento sarete in molti a vergognarvi di quel che farete. Credo sia infatti assai evidente il significato di quanto avverrà se verranno respinti gli emendamenti tesi a fare qualcosa almeno contro il tabagismo e l'alcoolismo, riconoscendo all'alcool e al tabacco la qualità di droga, riconoscendo il flagello sociale che queste sostanze provocano. Sono convinto che più d'uno tra i colleghi della maggioranza è d'accordo nel suo intimo con le nostre posizioni e deplora il voto che per disciplina di partito sarà costretto a dare oggi.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, a costo di sembrare un po' tonta, continuo a ritenere oscuri i motivi che hanno indotto i colleghi della Camera a sopprimere da questo provvedimento la norma relativa alla informazione e alla sensibilizzazione sugli effetti negativi per la salute derivanti direttamente o indirettamente dall'alcoolismo e dal tabagismo. Ho ascoltato le risposte che il Governo ci ha dato in Aula e in Commissione e mi sembra di aver capito che tutta questa parte è stata stralciata perchè si pensa di approvare un provvedimento che il ministro Jervolino ha definito «incisivo e sollecito». Contemporaneamente però un altro membro del Governo ci dice che per approvare il provvedimento al nostro esame sono stati necessari diciotto mesi. Non riesco a cogliere i motivi di questa contraddizione. Inoltre, se da una parte viene attribuita alla normativa contro la droga una forte valenza psicologica, si potrebbe cogliere l'occasione per utilizzare quello che voi ritenete essere l'elemento deterrente contro la droga anche contro l'alcool e il tabacco. Tutto ciò mentre assistiamo parallelamente a degli strani atteggiamenti governativi. Mi riferisco a questo proibizionismo dell'ultima ora che vieta la vendita di alcoolici per tutti e non soltanto per coloro che vanno allo stadio; mi riferisco alle direttive che vorrebbero proibire l'uso di alcoolici *tout court* ai ragazzi che vanno in discoteca. Abbiamo da una parte degli atteggiamenti proibizionistici piuttosto gratuiti e improvvisati e dall'altra, nel momento in cui si vuole intervenire in modo concreto affinché la campagna di sensibilizzazione contro l'alcoolismo sia

associata a quella contro la droga, l'apposita norma inserita nel disegno di legge viene soppressa dalla Camera.

Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza: non credo che l'approvazione di questo emendamento sovvertirebbe il disegno di legge. Se accanto alla campagna che si sta facendo contro l'uso della droga fosse prevista anche una campagna contro l'alcoolismo ed il tabagismo approveremmo una norma sulla quale potremmo essere tutti d'accordo. Ho ancora la speranza di veder accolto questo nostro emendamento. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

ONGARO BASAGLIA. Intervengo per illustrare l'emendamento 1.3.

Non posso che dichiararmi d'accordo con gli interventi che mi hanno preceduto e non voglio ripetere ancora quanto stiamo dicendo da mesi. Vorrei però fare una brevissima ulteriore precisazione circa questa separazione dell'alcooldipendenza, separazione in particolare per quanto riguarda la campagna di informazione, ma anche per quanto concerne l'articolo 3, lettere *f)* e *g)*, che affidano alla competenza del Ministero della sanità la pubblicità sui danni derivanti dall'abuso di assunzione di alcool, cancellate dalla Camera. Vorrei sottolineare che il titolo di questo disegno di legge si riferisce chiaramente a prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in generale, dimostrando quindi l'omogeneità dei pur diversi fenomeni che vengono affrontati, fenomeni che, secondo il ministro Jervolino Russo, sembrano esigere legislazioni diverse anche in tema di propaganda e di informazione.

Tuttavia, il fatto che la senatrice Marinucci Mariani abbia preannunciato l'istituzione di un servizio comune per le alcooldipendenze e le tossicodipendenze sembra riunire ciò che questo disegno di legge ha diviso sul piano della propaganda, più che per la necessità di differenziare i fenomeni, certamente sotto pressione di *lobbies* e di interessi a cui noi dovremmo essere estranei nella tutela dei giovani. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola sugli emendamenti all'articolo 1 proposti dai colleghi dei Gruppi comunista e federalista europeo ecologista. Non sono infatti riuscito a capire la filosofia che ha suggerito ai colleghi Corleone, Boato, Modugno e Strik Lievers l'idea di eliminare dal novero dei Ministeri che possono promuovere campagne informative il Ministero della difesa, dal momento che, purtroppo, è universalmente riconosciuto che uno dei focolai di diffusione della droga, una delle occasioni che favoriscono l'espandersi di situazioni di tossicodipendenza è costituita da quella forma di comunità che deriva dal servizio militare. È preoccupazione delle famiglie, è triste fenomeno, purtroppo ricorrente, è constatazione che dobbiamo fare anche noi operatori del diritto che assai spesso questi giovani, che vengono completamente strappati dal nucleo familiare, trasferiti in un ambiente completamente diverso, dove

entrano in contatto con compagni più esperti, possono più facilmente cadere nella tentazione della droga, con la conseguenza che, almeno per quanto riguarda la diffusione delle droghe leggere, l'occasione del servizio militare è un fomite importante per il diffondersi delle tossicodipendenze.

Quindi, non riesco assolutamente a capire la logica di questo emendamento che vuole escludere il Ministero della difesa da questa normativa, a meno che non si voglia fare dell'antimilitarismo spicciolo e non si vogliano proporre degli emendamenti soltanto per il gusto di introdurre delle novità.

Mi sembra che meriti una maggiore attenzione l'argomento relativo all'eliminazione da parte della Camera dell'enunciazione contenuta nell'articolo 1, concernente i danni derivanti dall'alcoolismo e dal tabagismo.

Ho ascoltato gli argomenti del senatore Strik Lievers, come quelli delle senatrici Bochicchio Schelotto e Ongaro Basaglia. Chiedo una riflessione su questo argomento: la Camera ha fatto bene ad espungere da un testo che aveva come tema di enunciazione generale la lotta alle tossicodipendenze argomenti che non hanno assolutamente nulla a che vedere con il testo, lo spirito, il fine della legge.

Da un punto di vista giuridico, poi, basta riflettere su una circostanza: noi oggi stiamo elaborando e voteremo finalmente una legge che punisce non l'abuso ma il semplice uso o la semplice detenzione di sostanze che diano o siano atte a dare la tossicodipendenza. Da un punto di vista legislativo è introdotto anche male questo argomento, perchè si parlava di persone che fossero nella fase di alcoolismo o nella fase di tabagismo, cioè di persone che per l'abuso derivante dalla pratica con il tabacco e con l'alcool fossero ridotte in una condizione di salute quasi ultimativa e finale.

Ulteriore argomento di carattere giuridico: non esiste una norma che proibisca al cittadino di bere o di fumare, esiste, anzi, una situazione nella quale lo Stato, attraverso l'imposta di fabbricazione sugli alcoolici, lucra da questa attività, e attraverso il monopolio di Stato sui tabacchi è addirittura il produttore ed il venditore di questo veleno che poi si vorrebbe condannato in questa disposizione di legge.

Quindi, non c'è nemmeno un parallelismo dal punto di vista logico; non c'è, quindi, una norma a monte che proibisca l'uso dell'alcool o del tabacco per cui si possa inserire in un testo legislativo che invece proibisce l'uso della droga. È chiaro che molti di questi argomenti, che sono stati validamente sostenuti, potranno essere introdotti in una legge *ad hoc*. Dal punto di vista personale posso dire di essere una delle prime vittime del tabagismo, non dell'alcoolismo perchè sono completamente e sventuratamente astemio. Tuttavia, finchè non vi è una norma che impedisca al cittadino italiano di bere o di fumare, non si può introdurre nemmeno in una legge positiva un concetto che assimili dal punto di vista degli effetti giuridici l'alcoolismo e il tabagismo alla tossicodipendenza, che invece in questa legge viene combattuta attraverso una norma che vieta il semplice uso o, addirittura, la semplice detenzione.

Comprendo la ragione per cui i senatori del Gruppo federalista europeo ecologista avevano tentato l'introduzione di questo piccolo

«cavallo di Troia» nel quadro normativo della legge in esame: era un principio per il quale si diceva che, dal momento che non esiste una norma che vieti neppure l'uso moderato del tabacco o dell'alcool, voi avete, attraverso l'abolizione dell'articolo 80 della vecchia legge sugli stupefacenti, creato un abuso dal punto di vista costituzionale e giuridico. Qualora fosse stata mantenuta questa dizione, la legge che noi ci accingiamo a votare avrebbe avuto delle serie possibilità di essere bocciata dal punto di vista della costituzionalità. Bene ha fatto la Camera ad eliminare questa parte, naturalmente con tutta la nostra adesione ad una eventuale, futura campagna pubblicitaria che abbia come oggetto l'alcoolismo o il tabagismo. Però non possiamo mettere in una legge, che già di per sè è declamatoria, è una legge manifesto, una serie di norme assolutamente estranee al corpo che viene trattato; non possiamo introdurre in una legge una serie di argomentazioni pretestuose, che non hanno il rispondente divieto e che, conseguentemente, costituiscono soltanto un espediente per inficiare internamente la legge che ci accingiamo a votare.

Per questo, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, preannuncio il voto contrario a questi emendamenti. (*Applausi dalla destra e del senatore Casoli*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, relatore. Molto telegraficamente, signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.1. Anzitutto è essenziale la presenza e l'interesse del Ministero della difesa che gestisce il servizio di leva. Del resto, si tratta di un emendamento che è stato introdotto rispetto al testo del Senato proprio su richiesta di un parlamentare del Partito comunista, inquadrandosi l'emendamento in un programma di prevenzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, esprimo parere contrario per le ragioni già esposte dai relatori e adesso, molto efficacemente, ribadite dal senatore Misserville. Ugualmente parere negativo per gli emendamenti 1.3 e 1.4, che ricalcano gli stessi temi ed argomenti.

Per quanto concerne l'emendamento 1.5, sono contrario anche perchè tra l'altro in questa proposta si parla del divieto di attività di promozione pubblicitaria e si prevedono delle sanzioni per la pubblicità dei prodotti alcoolici e superalcoolici e del tabacco addirittura corrispondenti ad una pena detentiva da 2 a 8 anni e ad una ammenda da 20 a 100 miliardi, quando la pubblicità per le sostanze stupefacenti comporta soltanto delle sanzioni amministrative.

Circa l'emendamento 1.6, il parere è contrario, perchè naturalmente sarebbe meglio disporre di più denari ed avere, anzichè 10, 20 miliardi, ma vi è difficoltà in ordine al finanziamento.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Il parere è contrario, signor Presidente, e del resto per la parte più importante di questi emendamenti, cioè quella relativa ai prodotti alcoolici, ho appena terminato di dire in sede di replica i motivi di tale contrarietà.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTI. Signor Presidente, a proposito degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, vorrei dire che già durante la prima lettura qui in Senato ho avuto modo di ricordare a questa Assemblea che l'esclusione dalle tossicodipendenze dell'alcoolismo e del tabagismo avrebbe avuto un significato negativo sull'uso e sull'abuso dell'alcool e del tabacco. Non può un'Assemblea qualificata come questa bocciare un emendamento, che avevamo presentato insieme ai compagni comunisti, sull'abuso dell'alcool senza che questo abbia una ripercussione nella pubblica opinione e fra i giovani in modo particolare.

A tale proposito, vorrei ricordare che i morti per alcoolismo sono alcune decine di migliaia all'anno in Italia: siamo nell'ordine di 28-30.000 morti all'anno per l'alcoolismo. Per il tabagismo, è nota anche ai profani l'incidenza che hanno l'uso del tabacco e il fumo sui tumori ai polmoni, che occupano il primo posto in assoluto tra le cause determinanti i tumori. Mi sembra dunque una pretestuosità voler escludere da questo disegno di legge le due sostanze, alcool e tabacco, nonostante fra l'altro gli incidenti che si verificano il sabato sera. Sappiamo bene che la stampa riporta continuamente notizie del genere e l'opinione pubblica è fortemente commossa di fronte al problema dei giovani del sabato sera. Nonostante gli incidenti ed i morti del sabato sera e gli accorati appelli di medici e scienziati per la lotta contro il fumo, gli interessi delle *lobbies* evidentemente sono più forti della pubblica opinione e della sanità pubblica.

È per questo motivo che voteremo a favore degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Signor Presidente, voglio ancora sottolineare ai colleghi quanto sia importante l'emendamento che presentiamo, che peraltro non costituisce affatto un cavallo di Troia, in quanto tende a ripristinare il testo del Senato su cui eravamo ampiamente d'accordo. Ora, è stato annunciato dal Ministro un pacchetto di provvedimenti che riguardano alcoolismo e tabagismo. Do per ammesso e non concesso che ci siano alcuni aspetti della lotta all'alcoolismo e al tabagismo diversi dalla lotta alle tossicodipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope, perchè diverso è il regime delle sostanze (proibizione o non proibizione) e adesso è diversa anche la posizione penale di chi consuma o meno.

Da questo punto di vista c'è indubbiamente una diversità, anche se c'è da discutere che questo sia il motivo principale su cui si incardinano dei provvedimenti di legge. Tuttavia non voglio soffermarmi su questo: diciamo che lo do per ammesso e non concesso. Ma nel comma che stiamo esaminando si tratta di campagne dal punto di vista della salute,

in qualche modo per rafforzare gli individui rispetto allo stato di dipendenza da queste sostanze. Pertanto, da un'ottica individuale, rispetto alla tutela del bene salute, c'è una attinenza tra le sostanze stupefacenti e psicotrope, alcool e tabacco. Noi non possiamo negare questa ottica quando parliamo di campagne di educazione alla salute.

Termino dicendo che mi sembra grave che noi affrontiamo una legge che tratta delle tossicodipendenze mettendo sotto i piedi il punto principale che la legge dovrebbe difendere, e cioè la salute come bene individuale e collettivo.

Mi appello al fatto che rispetto agli obiettivi che vogliamo perseguire, ossia la tutela di questo bene, noi le facciamo recuperare tutta la centralità, nell'impostazione della legge.

Salviamo almeno nelle campagne di educazione, dal punto di vista della dipendenza, una uniformità che c'è, perchè sappiamo benissimo tra l'altro che spesso chi è dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope è anche dipendente da alcool, che spesso queste sostanze sono assunte insieme e che comunque, rispetto ad uno stato di dipendenza psichica, vi è certamente una affinità tra dipendenza di sostanze che sono in regime diverse, ma che dal punto di vista della salute hanno una loro attinenza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Verifica del numero legale

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento anche a nome dei senatori Benassi, Casadei Lucchi, Visconti, Ferrara, Bertoldi, Dionisi, Ranalli, Cascia, Battello, Boichichio Schelotto e Salvato, chiedo la verifica del numero legale.

Prego i colleghi di alzare la mano per far risultare la loro presenza in Aula.

PRESIDENTE. Faccio dare comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo, che è in questo momento riunita, della richiesta di verifica del numero legale.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza in Aula mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

La Presidenza decide di togliere la seduta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge n. 1509-B alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,40*).

Allegato alla seduta n. 400**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati LOBIANCO ed altri; BARZANTI ed altri. - «Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato» (2300) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 9ª Commissione;

- in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

MERAVIGLIA e FOGU. - «Istituzione di un numero telefonico unico per tutto il territorio nazionale per la richiesta di soccorso sanitario» (2288), previ pareri della 1ª e della 12ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

FERRARA Pietro. - «Rifinanziamento dei provvedimenti finalizzati alla promozione di iniziative di utilità collettiva, di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67» (2289), previo parere della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

CARLOTTO ed altri. - «Modifiche alla legge 2 giugno 1988, n. 218, in materia di lotta contro l'afta epizootica» (2285), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.